

COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente:		Disegno di legge (Discussione e rimessione all'Assemblea):	
PRESIDENTE	982	Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 14 gennaio 1947, n. 457, concernente il riordinamento dei patronati scolastici. (520-113)	987
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	987, 988, 990
Aumento da tre ad otto milioni del contributo ordinario annuo a favore dell'Istituto di Studi Romani. (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2751-B)	982	GOTELLI ANGELA, <i>Relatore</i>	987, 989
PRESIDENTE	982, 983	LOZZA	988, 989
RESEIGNO, <i>Relatore</i>	982	RESCIGNO	989
Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale storico e bibliografico nazionale. (Approvato dal Senato) (3240)	983	BERTOLA	989
PRESIDENTE	983, 984	SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	989
GIAMMARCO, <i>Relatore</i>	983	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Istituzione della Facoltà di scienze matematiche e naturali presso l'Università degli studi di Sassari, limitatamente al corso di laurea in scienze biologiche. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3218)	984	Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni al Museo internazionale delle ceramiche in Faenza. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2847)	990
PRESIDENTE	984, 985, 986	PRESIDENTE	990
SAILIS, <i>Relatore</i>	984, 986	TOLLOY, <i>Relatore</i>	990
RIVERA	985, 986	Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
MALAGUGINI	985, 986	Senatore CARMAGNOLA: Revisione delle nomine senza concorso disposte negli istituti e scuole di istruzione tecnica. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (3026)	991
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	986	PRESIDENTE	991, 992
Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3027)	986	MONDOLFO, <i>Relatore</i>	991
PRESIDENTE	986, 987	ZAGARI: Revisione della carriera del personale di vigilanza della scuola elementare. (2947)	992
LOZZA, <i>Relatore</i>	987		
RESCIGNO	987		

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

	PAG.		PAG.
MORELLI ed altri: Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo per le scuole elementari. (3226)	992	TORRETTA, <i>Relatore</i>	1006
PRESIDENTE	992, 993, 995, 996, 997, 998	SCAGLIA	1006
MONDOLFO, <i>Relatore</i>	992, 993, 996, 998	LOZZA	1007
LOZZA	993, 995, 997, 998	MORO ALDO	1007
BERTOLA	994, 995	ERMINI	1007
PARENTE	994, 995, 996	MONDOLFO	1007
RESCIGNO	995, 996	SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	1008
EBNER	995	MORO ALDO: Decorrenza dal 75° anno di età del quinquennio della posizione di « fuori ruolo » per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali. (3091).	1008
CESSI	995	PRESIDENTE	1008, 1009
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	996	ERMINI, <i>Relatore</i>	1008
MORO ALDO	997	LOZZA	1009
Senatore PARRI: Modificazione alla legge 7 febbraio 1951, n. 82, concernente la istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (3247)	998	MORO ALDO	1009
PRESIDENTE	998, 999	CARONIA	1009
ERMINI, <i>Relatore</i>	998	SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	1009
SCAGLIA ed altri: Aumento del contributo per il finanziamento dei Centri didattici. (3225)	999	Votazione segreta:	
PRESIDENTE	999, 1000	PRESIDENTE	1009
BIANCHINI LAURA, <i>Relatore</i>	999		
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Istituzione di una sezione specializzata per il commercio con l'estero, presso gli Istituti tecnici commerciali « Armando Diaz » di Napoli, « Duca degli Abruzzi » di Roma e « Carlo Piaggio » di Viareggio. (2172)	1000		
PRESIDENTE	1000, 1001		
MORO ALDO, <i>Relatore</i>	1000		
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	1001		
Proposta di legge (Seguito della discussione):			
MORO ALDO: Riordinamento delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili. (3236)	1002		
PRESIDENTE	1002, 1003, 1004, 1005		
MALAGUGINI	1002, 1003, 1004		
GOTELLI ANGELA, <i>Relatore</i>	1002, 1003		
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	1004, 1005		
RESCIGNO	1003		
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1003		
TESAURO	1003, 1004, 1005		
Proposte di legge (Discussione e rinvio):			
CARIGNANI ed altri: Provvedimenti a favore degli insegnanti di scuole elementari e medie mutilati ed invalidi di guerra. (3185)	1006		
PRESIDENTE	1006, 1008, 1009		

La seduta comincia alle 9.

FRANCESCHINI, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Rivera interviene alla seduta a sua richiesta.

Discussione del disegno di legge: Aumento da tre ad otto milioni del contributo ordinario annuo a favore dell'Istituto di Studi Romani. (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2751-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento da tre ad otto milioni del contributo ordinario annuo a favore dell'Istituto di studi romani ».

Il disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione, è stato modificato dalla VI Commissione permanente del Senato. Sulle modifiche apportate dal Senato, la IV Commissione ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Rescigno, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RESCIGNO, *Relatore*. Questo disegno di legge è passato attraverso vicende molto lunghe, perché si sta trascinando tra Camera e Senato da circa un anno e mezzo. Infatti la VI Commissione del Senato l'approvò per pri-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

ma col parere favorevole della Commissione finanze e tesoro. Senonché, per una svista, non fu indicata la copertura per i tre milioni che la Commissione del Senato aveva aggiunto ai cinque milioni proposti dal Governo. Allora avvenne che la nostra Commissione dovette modificare la legge e restituirla al Senato. Il Ministro del tesoro diede, a questo punto, il suo consenso alla maggiore spesa, la Commissione finanze e tesoro del Senato anche, e finalmente la VI Commissione, sempre del Senato, approvò la legge. Senonché, ritornata la legge alla Camera, la Commissione finanze e tesoro le fece subire un ulteriore arresto in quanto bisognava attendere che anche il Senato approvasse la legge per l'utilizzo dei residui del bilancio passato, perché essa potesse dare parere favorevole. Adesso, finalmente, quella legge è stata approvata, e quindi la Commissione finanze e tesoro della Camera si è espressa favorevolmente, per cui ora manca solo l'approvazione da parte nostra.

È superfluo rilevare le benemeritenze di questo istituto. I colleghi ricevono certo, di tanto in tanto, dei programmi che dimostrano l'attività veramente rigogliosa, fervida dell'Istituto di studi romani, il quale, appunto per esplicitare questa attività, va incontro a spese notevoli; anzi, il presidente dell'istituto, senatore Tosatti, mi diceva che sono allo scoperto per somme rilevanti anticipate, quindi il provvedimento ha anche carattere di urgenza.

Ritengo pertanto che ormai, eliminate tutte le difficoltà di carattere finanziario sollevate dalle Commissioni finanze e tesoro della Camera e del Senato, la legge possa essere approvata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. Le modifiche sono due. La prima è all'articolo 1 e porta il contributo da 5 ad 8 milioni. L'articolo 1, nel nostro testo, suonava in questi termini:

« Il contributo annuo a favore dell'Istituto di studi romani in Roma, autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 marzo 1948, n. 472, è elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 da lire tre milioni a lire cinque milioni ».

Il Senato l'ha così modificato:

« Il contributo annuo a favore dell'Istituto di studi romani in Roma, autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 marzo 1948, n. 472, è elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 da lire tre milioni a lire otto milioni ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'altra modifica riguarda l'articolo 2 ed è relativa alla copertura della spesa. L'articolo 2 da noi approvato suonava:

« Alla maggiore spesa derivante dall'aumento del contributo di cui all'articolo precedente sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Senato l'ha così modificato:

« Alla maggiore spesa derivante dall'aumento del contributo di cui all'articolo precedente sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 453, per l'esercizio finanziario 1951-1952, e del capitolo n. 467, per l'esercizio finanziario 1952-53, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale storico e bibliografico: (3240)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale storico e bibliografico nazionale ».

Il disegno di legge è già stato approvato dal Senato.

La IV Commissione ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Giammarco, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIAMMARCO, Relatore. L'Ufficio per il recupero delle opere d'arte finì di funzionare il 31 dicembre 1950. Precedentemente, la nostra Commissione aveva approvato un ordine del giorno nel quale si auspicava non solo il prolungamento della vita di questo Ufficio, ma il suo inserimento tra gli uffici statali.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

Il disegno di legge, ora sottoposto al nostro esame, fu presentato dal ministro Gonella, ma, per molte circostanze, ha tardato ad ottenere l'approvazione del Senato, che è intervenuta soltanto il 4 marzo 1953. Il progetto originario fissava la fine dell'Ufficio al 31 dicembre 1952, ma siccome il disegno di legge viene approvato solo ora, il Senato ha spostato tale data al 31 dicembre 1954. La legge però ha effetto dal 1° gennaio 1951 per coprire tutte le spese che sono state fatte negli anni 1951 e 1952.

Raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, in modo che possa restare in vita questo ufficio che ha una certa importanza specialmente in questo momento in cui sono stati presi degli accordi tra il nostro Presidente del Consiglio e il Cancelliere Adenauer per il recupero di tutte le opere che sono state rapinate e trasportate in Germania.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico di cui al decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, al decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 609, ed alla legge 26 febbraio 1949, n. 82, è prorogato fino al 31 dicembre 1954.

L'Ufficio di cui al comma precedente dispone dei mezzi personali e del materiale di cui agli articoli 3 e 4 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1951.

Le spese di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio di cui alla presente legge fanno carico al capitolo 255 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1952-53 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi 1953-54 e 1954-55.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali presso l'Università degli studi di Sassari, limitatamente al corso di laurea in scienze biologiche. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato. (3218).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali presso l'Università degli studi di Sassari, limitatamente al corso di laurea in scienze biologiche ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato ed ha il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

L'onorevole Sallis, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SALLIS, Relatore. Onorevoli colleghi, la istituzione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali presso l'Università degli studi di Sassari, limitatamente al corso di laurea in scienze biologiche, mentre risponde ad avvertite esigenze sociali, non implica alcuna preoccupazione di carattere strutturale, sia scientifico, sia didattico, sia finanziario.

Di punto di vista sociale si verrà a creare una più ampia possibilità di lavoro e di sistemazione professionale ai numerosi giovani delle provincie di Sassari e di Nuoro. Per il fatto che quella Università ha conferito finora la sola laurea in farmacia, si è determinata una esuberante categoria di laureati in farmacia in rapporto alle normali richieste.

Dal punto di vista finanziario, la limitazione alla laurea in scienze biologiche fa sì che non si richiede alcun aggravio finanziario allo Stato.

Infatti, dei dodici insegnamenti fondamentali prescritti dall'attuale ordinamento didattico per il suddetto corso di laurea, ben dieci insegnamenti sono corrispondenti ad altrettanti impartiti nelle esistenti facoltà di farmacia, di medicina e chirurgia e di agraria. Gli insegnamenti complementari risultano largamente assicurati da altri insegnamenti delle predette facoltà e di quelle di medicina veterinaria e di giurisprudenza.

Rimane da provvedere solamente a due insegnamenti fondamentali, e precisamente alla zoologia e alla anatomia comparata, i quali potranno utilmente essere conferiti per incarico, restando la relativa spesa assicurata dallo stanziamento del capitolo 161 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istru-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

zione per l'esercizio finanziario 1951-52, stanziamento che è stato aumentato, rispetto all'esercizio precedente, di lire 154.425.000 per maggior fabbisogno.

Gli istituti e i gabinetti annessi agli insegnamenti propri del corso di laurea in scienze biologiche e comuni con le altre facoltà esistenti presso l'Università di Sassari, sono completamente attrezzati a servire anche per la nuova facoltà, sia per la capacità ed il numero dei locali, sia per il materiale scientifico e didattico, sia, infine, per il numero del personale assistente, tecnico e subalterno ad essi addetto.

Per quanto concerne il personale assistente vi è, comunque, la possibilità che il consiglio di amministrazione, in caso di necessità, provveda mediante assunzione di assistenti straordinari, valendosi della facoltà concessa dall'articolo 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

Il consiglio di amministrazione dell'Università di Sassari, con deliberazione in data 27 giugno 1951, ha assunto l'impegno che per il funzionamento del progettato corso di laurea presso l'istituenda facoltà non verranno comunque richiesti contributi allo Stato.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione, nell'adunanza dell'11 ottobre 1951, ha espresso parere favorevole per quanto attiene alla struttura scientifica ed alla funzionalità didattica del corso.

In base a tale parere il Ministro della pubblica istruzione, considerata l'urgente necessità di provvedere, ha autorizzato il funzionamento della facoltà di scienze dall'inizio dell'anno accademico 1951-52.

In siffatta condizione è stato predisposto questo disegno di legge, che ha già riportato l'unanime consenso del Senato e di cui vi raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RIVERA. Ho chiesto di partecipare alla discussione di questo disegno di legge, non per contrastare la istituzione di un nuovo centro scientifico, poiché io penso che maggiori centri scientifici debbano sorgere in Italia a vantaggio della cultura e dell'elevazione del popolo italiano, ma per richiamare in questa occasione l'attenzione del Ministro della pubblica istruzione sulla così diversa distribuzione degli istituti superiori in Italia.

Faccio rilevare ai colleghi che l'Italia è diversamente costellata di università: ne abbiamo molte nel centro-nord, e poche nel centro-sud. Ho qui con me dei dati. Vi sono diciotto città universitarie nel centro-nord, e

quattro nel centro-sud. Né questo è giustificato da una diversa popolazione scolastica, perché su ogni facoltà delle università del centro-nord gravano 510 studenti, mentre su ogni facoltà del centro-sud gravano 1540 studenti. Dunque c'è un sovraccarico di studenti nelle facoltà del centro-sud. Vediamo qualche altra cifra. Per ogni professore di ruolo nelle facoltà del centro-nord vi sono 608 studenti; per ogni professore di ruolo nelle facoltà del centro-sud ve ne sono 1267: il che vuol dire che la spesa che si eroga per gli studenti del centro-nord è più che doppia della spesa che si eroga per gli studenti del centro-sud.

Dico questo perché vedo che con provvedimenti particolari, come quello in esame, si creano facoltà nuove presso questa o quella università, senza seguire un programma ordinato. Dal momento che vi è questa diversità rispetto alla densità di popolazione, e che v'è uguale bisogno di istruzione per tutti i cittadini italiani, io credo che bisognerebbe cominciare a pensare veramente ad un piano per una più regolare distribuzione delle università in Italia. Non insisto a parlarvi ancora di nord e di sud, perché in questo campo stiamo esagerando a parole e non stiamo provvedendo affatto. Ometto di considerare la situazione delle isole, e particolarmente della Sardegna, perché questo mio giudizio sia assolutamente indipendente dal caso particolare. Ma mi pare che se continuiamo di questo passo, esasperiamo la situazione di ingiustizia che già esiste tra le diverse zone d'Italia.

Raccomando questi miei concetti al Ministro della pubblica istruzione, e lo prego di credere che io in questa circostanza, come in altre, non ho alcuna ragione per considerare in modo particolare questa o quella facoltà, ma vorrei che una buona volta fosse tenuto presente il criterio di perequare la situazione dell'istruzione superiore in Italia.

MALAGUGINI. Sono spiacente di non aver sentito fin da principio l'intervento del collega Rivera. Ma sono arrivato in tempo a sentirne l'ultima parte: l'espressione del desiderio che sia fatto un piano per riordinare le università italiane. Però, collega Rivera, mi permetto di ricordarle che lei stesso, quando si è trattato di questo o di problemi analoghi, in Assemblea, ha osservato che mentre sono particolarmente favorite e sono certo numerose, per non dire pletoriche, le università e quindi le relative facoltà dell'Italia settentrionale o centro-settentrionale, sono scarse quelle dell'Italia meridionale e delle isole. Ora noi ci troviamo di fronte a un disegno di legge che vuole completare, o per lo meno

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

rendere meno incompleta una università che si trova in un'isola.

RIVERA. È diversa la situazione delle isole. Io non ne ho parlato.

MALAGUGINI. Comunque, non si può dire che le isole siano abbondantemente provviste di università, per cui mi pare che le eccezioni che sono state sollevate anche da me in analoghe occasioni, non abbiano in questo caso un serio valore. Del resto il disegno di legge non comporta un aumento di spesa, e a me pare che dare questa prova di solidarietà alle isole, sia anche una forma per cementare la unità nazionale, della quale si parla molto spesso, ma per la quale si opera molto poco.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

SAILIS, *Relatore*. Per quanto riguarda la questione di cui ci stiamo occupando, non si tratta di istituire una nuova facoltà; bensì di istituire un nuovo corso di laurea, senza che vi siano — come ho già detto — preoccupazioni di carattere strutturale, scientifico, didattico o finanziario, tanto è vero che il provvedimento non implica alcuna spesa.

Per quanto riguarda l'impostazione del problema fatta dall'onorevole Rivera, non posso che essere d'accordo con quello che egli ha detto. Prego, quindi, il Ministro di valutare molto benevolmente quanto l'onorevole Rivera ha esposto, perché secondo me risponde ad esigenze culturali ed anche di giustizia del Mezzogiorno.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ho particolarmente a cuore questo progetto di legge governativo per una serie di ragioni che la Commissione può intuire. Questo progetto del resto corrisponde al desiderio espresso dall'onorevole Rivera di completare le università meridionali. Quindi, rientra nel suo criterio di meglio distribuire le università in Italia, criterio giusto, in quanto non si tratta di diminuire, ma di aumentare ragionevolmente certe facoltà. Io capisco che questo problema è un problema di ordine finanziario oltre che amministrativo, e deve essere studiato attentamente per creare delle università vitali. In questo senso non ho niente da opporre alle argomentazioni dell'onorevole Rivera, che però escono fuori dall'argomento di cui ci stiamo occupando, in quanto qui si tratta semplicemente di completare una università meridionale. Prego quindi la Commissione di voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1951-52 è istituita presso l'Università degli studi di Sassari la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali limitatamente al corso di laurea in scienze biologiche.

(È approvato).

ART. 2.

Il Consiglio della Facoltà di scienze dovrà formulare le proposte di integrazione dello statuto dell'Università di Sassari per la parte relativa alla Facoltà medesima.

Le modifiche allo statuto hanno attuazione dall'anno accademico 1951-52.

(È approvato).

ART. 3.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, sarà modificata la ripartizione dei posti di ruolo del personale assistente, tecnico e subalterno, assegnati all'Università di Sassari, in relazione alle esigenze della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà volato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (3027).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato ed ha il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

Essendo assente per ragioni di salute l'onorevole Marchesi — che io avevo incaricato della relazione e al quale, rendendomi interprete del pensiero dei colleghi, rivolgo un augurio di pronta guarigione — prego l'onorevole Lozza di volerlo sostituire come relatore.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

LOZZA, *Relatore*. Perché l'Istituto italiano di studi legislativi in Roma possa funzionare — e tutti noi intendiamo che esso funzioni — occorre dargli i mezzi necessari. L'aumento del contributo statale che si propone è di un milione: si tratta, cioè, di portare il contributo dello Stato da un milione e 750 mila lire a 2 milioni e 750 mila lire, a partire dall'esercizio finanziario 1951-52. Poiché il milione di fatto è già stato adoperato, noi ci troviamo nella condizione di dover fare questo stanziamento su un bilancio già chiuso, quello del 1951-52.

Già altre volte abbiamo fatto le nostre riserve su questo modo di procedere. Poi, quando è stato necessario, abbiamo sempre accettato queste proposte che sanavano dal punto di vista giuridico una situazione di fatto. Ancora una volta siamo costretti ad accettare un provvedimento del genere, pregando però il Ministro di fare in modo che questi progetti di legge siano varati in tempo affinché gli stanziamenti possano essere fatti adeguatamente sui bilanci che debbono essere ancora approvati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RESCIGNO. Semplicemente per rafforzare le argomentazioni prospettate dal collega Lozza, desidero ricordare ai colleghi che questo aumento di un milione a favore dell'Istituto di studi legislativi fu già approvato in sede di bilancio della pubblica istruzione il 4 novembre 1951 su mia proposta — io ero il relatore — e col pieno consenso del Ministro della pubblica istruzione, onorevole Segni. Così lo stanziamento fu portato da 1 milione e 750 mila a 2 milioni e 750 mila, aumentando il capitolo 167 e riducendo di conseguenza il capitolo 245. Senonché il Ministero del tesoro trovò che si trattava di un onere particolare per cui era necessaria una disposizione legislativa. Allora il Ministro della pubblica istruzione ha presentato questo disegno di legge, il 9 settembre 1952, che è stato approvato dalla Commissione del Senato il 19 novembre 1952. La Commissione finanze e tesoro della Camera, poi, diede parere favorevole, subordinatamente però alla approvazione di un'altra legge che concerneva l'utilizzo delle disponibilità di bilancio destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Ora anche questa legge è stata approvata, e quindi la condizione posta dalla Commissione finanze e tesoro si è verificata. Perciò non vi è alcun dubbio che il disegno di legge possa essere approvato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare; dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La misura del contributo dello Stato a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma, autorizzato con la legge 22 giugno 1939, n. 992, è aumentata da lire 1.750.000 a lire 2.750.000 a partire dall'esercizio finanziario 1951-52.

(È approvato).

ART. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge verrà fatto fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1951-52 e con i corrispondenti stanziamenti degli esercizi successivi.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 14 gennaio 1947, n. 457, concernente il riordinamento dei patronati scolastici. (520-113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 14 gennaio 1947, n. 457, concernente il riordinamento dei patronati scolastici ».

Erano stati richiesti i pareri della I e della IV Commissione. Il primo non è ancora pervenuto, nonostante siano trascorsi i termini di tempo fissati dal regolamento. S'intende, quindi, che quella Commissione vi abbia rinunciato. Il secondo è stato favorevole ad una ratifica pura e semplice del decreto legislativo, senza alcuna modificazione che importi maggior onere finanziario.

La onorevole Gotelli Angela, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. La Commissione ratifica, quando si è trattato di ratificare il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 gennaio 1947, n. 457, concernente il riordinamento dei patronati

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

scolastici, trovandosi di fronte ad alcuni emendamenti che innovano radicalmente il decreto, lo ha rinviato a questa Commissione in sede legislativa.

Del problema dei patronati scolastici si è parlato varie volte in sede di discussione del bilancio della pubblica istruzione, ed inoltre da parte del collega Silipo e di altri fu presentata una proposta di legge tendente a rivigorire notevolmente questi patronati scolastici, soprattutto per quanto riguarda il loro finanziamento. Infatti, proprio la mancanza di un adeguato finanziamento rende anemica e stentata la vita di questi enti di cui tutti conoscono l'opera altamente umanitaria, di assistenza nel campo scolastico, e precisamente nella scuola elementare obbligatoria, utilissima specie nei paesi più poveri dove persino la frequenza della scuola diventa difficile per la mancanza di indumenti e di oggetti di cancelleria. L'articolo 9 del decreto legislativo elenca varie fonti di finanziamento: l'elenco è lungo ma poco redditizio.

L'innovazione principale che viene proposta è quella relativa al contributo da parte dei comuni. Finora i comuni versano al patronato scolastico locale la stessa cifra dell'anteguerra: 2 lire per abitante. Ora si propone di portare questo contributo a 40 lire; in via subordinata, a 20 lire. L'obiezione che si può muovere è che con questa modifica interferiamo nel settore dell'autonomia comunale. Difficoltà vengono anche sollevate dal Ministero delle finanze, per il servizio della finanza locale, e dal Ministero del tesoro in relazione alla integrazione dei bilanci comunali. Le venti lire a testa, però, non sono una somma tale da disestare le finanze dei comuni, anche perché questi, per l'assistenza o per le colonie o per l'E.C.A., versano cifre certamente superiori. Portare la cifra a venti lire, sarebbe vincolare in certo modo il contributo dei comuni a questa forma di assistenza scolastica che è la più redditizia perché capillare, fatta da vicino e a ragion veduta.

Un altro emendamento, che dovrebbe costituire un articolo aggiuntivo, impegna il Ministero dell'interno e il Ministero della pubblica istruzione a contribuire anche essi per il finanziamento dei patronati scolastici. Il Ministero della pubblica istruzione, in verità, già contribuisce nella misura di 500 milioni che sono dati in base al piano di lavoro che i patronati presentano, in modo da non distribuire queste somme in maniera indiscriminata, destinandole laddove a volte rimangono inutilizzate; si viene invece incontro alle proposte e alle richieste concrete.

Per quello che si riferisce al Ministero dell'interno, non so se si possa ottenere un uguale contributo, perché tale somma dovrebbe essere sottratta ai fondi di assistenza che già sono insufficienti a coprire le attuali richieste.

V'è poi un emendamento che propone la soppressione del contributo che viene dall'economato. Siccome già da parte del Ministero è stata emanata una ordinanza che disciplina in maniera rigida questa materia, impedendo un eccessivo commercialismo e limitando la vendita di quaderni o di libri ai luoghi in cui non vi sia un cartolaio, penso che l'articolo relativo si possa mantenere, senza togliere ai patronati questo modestissimo cospicuo che nei piccoli paesi, benché sia costituito da poche lire, tuttavia rappresenta un certo beneficio.

Gli altri emendamenti sono di importanza molto limitata e si riferiscono alla composizione dei patronati scolastici, tanto in sede locale che nazionale.

PRESIDENTE. Desidero precisare che gli emendamenti presentati riguardano gli articoli 2, 4, 5, 10, 11 e 17 del decreto legislativo. Vi è poi un articolo 10-*bis* proposto dall'onorevole Silipo.

Però, come ho già detto, la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere contrario agli emendamenti di natura finanziaria, relativi agli articoli 10 e 11, nonché al nuovo articolo 10-*bis*, in quanto « le disposizioni in essi contenute turbano gravemente l'equilibrio finanziario dei comuni e delle provincie, determinando indirettamente nuovi maggiori oneri a carico dello Stato, senza che siano indicati i necessari mezzi di copertura ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Abbiamo sentito il parere della Commissione finanze e tesoro. Debbo dire che, in questa delicatissima questione, siamo dell'opinione che, se si dovevano fare delle modifiche, queste dovevano essere considerate prima e discusse lungamente. Nel momento in cui siamo, alla conclusione della legislatura, è necessario soprattutto che il decreto sia ratificato. Le modifiche relative alla composizione del consiglio, le trasformazioni locali che l'esperienza ha fatto ritenere utili, potranno successivamente essere studiate con calma ed elaborate. Io penso che, nel momento in cui siamo, non potendo apportare modifiche di carattere finanziario, sia opportuno ratificare il decreto così come è, augurandoci che al più presto, nella nuova legislatura, il problema possa essere studiato a fondo e si possa giungere a quelle modifiche

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

che saranno ritenute necessarie. Per dire la verità, la relatrice ha ragione nell'affermare che i comuni hanno dato un contributo anche più alto di quello che vorremmo chiedere.

RESCIGNO. A me risulta che praticamente i comuni non danno questo contributo.

LOZZA. Specialmente i comuni dell'Italia settentrionale, quelli che si trovano in condizioni di poterlo fare — per esempio, il comune di Alessandria — danno milioni e milioni; non danno venti lire per abitante, ma cento lire.

Ora, onorevoli colleghi, la questione è questa: in ogni luogo vi sono forze centrifughe che cercano di spezzare i patronati scolastici, mentre questi dovrebbero essere una istituzione unitaria, per tutta la scuola. Poiché il decreto non è stato ancora ratificato, stanno sorgendo enti di assistenza in ogni dove, i quali fanno quello che vogliono, senza che si possa controllarli. È una materia molto delicata. Vi sono perfino dei consigli provinciali che credono di poter costituire un ente per proprio conto. Diamo, quindi, forza a quel decreto trasformandolo in legge, perché i patronati possano svolgere il loro compito: L'intenzione era proprio questa: che tutta l'assistenza fosse fatta dai patronati scolastici. È una necessità morale quella di addivenire alla ratifica del decreto, perché se ne tenga il conto che se ne deve tenere. Molte modifiche verranno dall'esperienza; ma se ora vogliamo cambiare la composizione dei consigli provinciali, specialmente se vogliamo affiancare ai patronati, come qualche collega propone, altri istituti di assistenza, noi verremo a togliere ai patronati la loro funzione. Propongo pertanto che, senza apportare modificazioni che tolgano vigore e forza ai patronati, restiamo al decreto che li ha istituiti.

BERTOLA. Sono convinto che la parte più importante di queste modifiche era quella finanziaria. Caduta questa, indubbiamente il resto delle modifiche si riduce a ben poco.

Le modifiche finanziarie meritavano di essere approvate. Debbo però dire che effettivamente, per quanto mi risulta, nell'Italia settentrionale...

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non facciamo queste discussioni che sono poco simpatiche; non portateci a dovervi sempre ricordare che c'è un'altra parte d'Italia in cui la situazione è completamente diversa!

BERTOLA. È un fatto che nell'Italia settentrionale i comuni danno perché hanno. Perciò il problema si riduce all'altra metà dell'Italia. Ma è certo, ripeto, che il problema più importante è quello finanziario.

Quanto alle altre modifiche, io non sono favorevole ad accettarle per un motivo semplicissimo. Credo che col tempo, indubbiamente con la nuova legislatura, dovrà essere riesaminato tutto il problema dell'assistenza scolastica, che non è solo quello dei patronati scolastici, ma anche della Gioventù italiana, e io spero che vi sarà un giorno chi affronterà questo problema e fonderà i due organismi che hanno molto in comune, sgombrando il terreno da una serie di pregiudizi.

Quindi, o insistiamo sull'aumento del contributo, nel qual caso dobbiamo superare il parere negativo della IV Commissione, magari portando il disegno di legge in Assemblea, oppure abbandoniamo il problema del contributo, e allora tanto vale lasciare il decreto come è, perché io mi auguro che tutto il problema dell'assistenza scolastica venga riesaminato in seguito.

RESCIGNO. Credo che la materia di questo decreto legislativo sia complessa e delicatissima. Io mi compiaccio che i comuni dell'Italia settentrionale diano anche più di quanto dovrebbero. Ma la situazione nel Mezzogiorno è ben diversa, in quanto non c'è un comune che adempia agli obblighi che ha verso i patronati scolastici. Io faccio parte del consiglio provinciale scolastico, al quale viene sottoposta tutta questa materia dei patronati. Non solo i comuni non danno neppure le due lire, ma trascurano i patronati come se non esistessero affatto. Quello che è ancora più grave, poi, è che i patronati stessi non funzionano come dovrebbero funzionare: non presentano un bilancio preventivo, mandano solo i bilanci consuntivi, molte volte privi di qualsiasi pezza di appoggio. Secondo me, il problema principale, nel discutere questa legge, è quello di trovare il modo di obbligare i consigli di amministrazione dei patronati scolastici ad adempiere ai loro obblighi, e di obbligare i comuni a dare il loro contributo. Per questa ragione ritengo che questo disegno di legge dovrebbe essere discusso in sede più autorevole, in Assemblea, perché il problema non può essere risolto qui con questi emendamenti.

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. Sono d'accordo con quanto è stato detto. Indubbiamente, si tratta di una materia che va studiata in modo organico, tenendo conto del fatto che questi organismi debbono assolutamente funzionare.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Questa ratifica si riferisce a un decreto legislativo del 24 gennaio 1947, il quale ha dato

abbastanza buona prova, senza gravi inconvenienti.

L'unico inconveniente, è gravissimo, riguarda il finanziamento. Non possiamo nasconderci la realtà, richiamandoci a quei pochi comuni che possono finanziare i patronati scolastici. I patronati scolastici, per più della metà, vivono col solo contributo che dà il Ministero della pubblica istruzione. Il Ministero dell'interno in molti luoghi non dà contributi per i patronati scolastici, li esclude dall'assistenza.

Posso dire che il mio Ministero viene incontro a questi patronati. Ho ottenuto un altro aumento di cento milioni, per cui il contributo che il Ministero della pubblica istruzione dà ai patronati scolastici dai 180 milioni di due anni fa ha raggiunto in questo esercizio i 600 milioni. Ma nonostante che questo contributo sia stato più che triplicato, è sempre una cosa miserrima.

In quel decreto legislativo il contributo dei comuni è rimasto a due lire, nella stessa misura di quaranta anni fa, neppure dell'anteguerra. È una cifra che oggi, se fosse aggiornata, dovrebbe essere portata a 500 lire per abitante, cosa che non possiamo certamente pretendere dai comuni. Debbo però dire che, parlandone col Ministro delle finanze, anche questi riconobbe che un aumento da 2 a 20 lire sarebbe tollerabilissimo.

Ora, di fronte alla convinzione che tutti abbiamo che questo contributo possa essere aumentato — perché i comuni anche poveri qualche volta fanno delle spese che si potrebbero risparmiare, e quindi potrebbero dare qualche cosa di più in questo campo — ho degli scrupoli a convalidare il decreto così come è, perché temo che questo significhi seppellire la questione. Il problema esiste già da cinque anni, dall'inizio della legislatura, e non abbiamo fatto un passo avanti proprio per voler fare troppo.

Non possiamo approvare qui, in sede legislativa, l'aumento del contributo perché il parere della IV Commissione ce lo vieta. Vediamo quindi se è possibile portare in Assemblea il disegno di legge, per farlo passare con l'aumento del contributo. Forse si potrà trovare, in questi ultimi lavori della Camera, un momento da dedicare a questa questione. Chiedo, quindi, a norma dell'articolo 40 del regolamento, che la discussione del disegno di legge n. 520-113 sia rimessa all'Assemblea.

PRESIDENTE. Stante la richiesta di remissione all'Assemblea avanzata dal Ministro, sospendo la discussione del disegno di legge n. 520-113.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni al Museo internazionale delle ceramiche in Faenza. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2847).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni al Museo internazionale delle ceramiche in Faenza ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato e ha il parere favorevole della IV Commissione.

L'onorevole Tolloy, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOLLOY, *Relatore*. Il disegno di legge riguarda la concessione di un contributo di 10 milioni per il Museo internazionale delle ceramiche di Faenza, un istituto tradizionale della città romagnola nota in tutto il mondo per la sua produzione di ceramiche. Il Museo provvede pure all'allestimento di mostre artistiche che hanno ampia risonanza anche fuori della regione.

Si tratta di un provvedimento con valore retroattivo, in quanto queste mostre hanno già avuto luogo e quindi le spese già sono state sostenute.

Il disegno di legge è stato presentato dai Ministri interessati ed ha già avuto l'approvazione del Senato.

L'articolo 2 indica come verrà fronteggiata la spesa che il provvedimento stesso comporta.

Non credo occorran altre parole per illustrare il disegno di legge, di cui propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 10.000.000 a favore del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza per l'allestimento delle Mostre artistiche, a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52.

(È approvato).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

ART. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente verrà fronteggiata mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Carmagnola: Revisione delle nomine senza concorso disposte negli istituti e scuole di istruzione tecnica. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (3026).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Carmagnola: « Revisione delle nomine senza concorso disposte negli istituti e scuole di istruzione tecnica ».

La proposta di legge è già stata approvata dalla VI Commissione permanente del Senato.

Era stato chiesto il parere della I Commissione che non ci è ancora pervenuto. Essendo trascorsi i termini, s'intende che quella Commissione vi abbia rinunciato.

L'onorevole Mondolfo, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MONDOLFO, *Relatore*. Come è stato osservato anche dal relatore della proposta di legge, al Senato, la difficoltà di trovare insegnanti per l'insegnamento di materie pratiche negli istituti e scuole di istruzione tecnica deriva dal fatto che l'emolumento assegnato a chi copre l'incarico di insegnante è molto inferiore al guadagno che egli può realizzare con l'esercizio di una libera professione.

La legge 15 giugno 1931, n. 889, la quale concerne il riordinamento degli istituti di istruzione tecnica, all'articolo 36, primo comma, stabiliva:

« Le cattedre per l'insegnamento di materie tecniche di carattere speciale possono, dal Ministro per la educazione nazionale, essere conferite senza concorso a persone di riconosciuta singolare perizia, su conforme parere della III Sezione del Consiglio superiore ».

E il secondo comma dello stesso articolo 36 diceva:

« Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare

perizia e specializzazione pratica, il Ministro per l'educazione nazionale, su proposta del Consiglio di amministrazione della scuola od istituto interessato, può consentire l'assunzione di insegnanti temporanei ».

In applicazione di questa legge, tra il 1935 e il 1941 vennero nominati trentaquattro insegnanti per cattedre di carattere tecnico negli istituti tecnici industriali, commerciali e agrari.

Intanto, col decreto legislativo 20 giugno 1935, era stata riformata la composizione del Consiglio superiore, del quale entravano a far parte il segretario del partito nazionale fascista, il presidente dell'Opera nazionale balilla e i presidenti delle confederazioni nazionali fasciste, e, quel che più conta, con l'articolo 5 del decreto venivano abrogate tutte le disposizioni che facevano obbligo di udire il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione e di uniformarsi ad esso. Successivamente il Consiglio superiore fu abolito senz'altro. Così la condizione del parere conforme del Consiglio superiore, in base alla quale era stata consentita la nomina fuori concorso dall'articolo 36 della legge 15 giugno 1931, veniva a cessare. Perciò, dopo la liberazione, con decreto del 7 settembre 1945, articoli 1 e 2, fu stabilito l'annullamento delle nomine che erano state fatte dopo il 1935.

Diceva l'articolo 1:

« Le nomine degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione tecnica, avvenute dopo l'emanazione del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070, in applicazione del primo comma dell'articolo 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono dichiarate nulle dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, quando risulti che esse non furono conferite per cattedre di materie tecniche di carattere speciale e nei confronti di persone di riconosciuta singolare perizia ».

E l'articolo 2 stabiliva la nomina di una commissione, presieduta da un consigliere di Stato e composta di un professore universitario e di un ispettore centrale, per esaminare la posizione e i titoli degli insegnanti di cui all'articolo 1, al fine di accertare per quali di essi ricorressero i motivi di nullità di cui allo stesso articolo 1.

Questa commissione entro in funzione, e su trentaquattro insegnanti che erano stati assunti in servizio (due dei quali presentemente sono morti) soltanto tredici furono ritenuti degni di conferma. I ventuno esclusi — ora ridotti a diciannove — ricorsero al Consi-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

glio di Stato il quale dispose un successivo accertamento fatto da una commissione di ispettori. Questo secondo accertamento è stato compiuto e tutte le nomine sono state approvate. Senonché la Corte dei conti, poiché c'era stato un precedente annullamento, si è rifiutata di registrare i decreti successivi con i quali, in base al parere emesso dalla commissione di ispettori, veniva proposta la conferma di quegli insegnanti che precedentemente erano stati esclusi in seguito al parere della prima commissione.

Ora, per riparare a questo inconveniente che deriva dalla disparità tra il parere del Consiglio di Stato e il contegno della Corte dei conti, il senatore Carmagnola ha presentato la proposta di legge che oggi viene sottoposta al nostro esame e che è già stata approvata dalla relativa Commissione del Senato. Ne raccomando pertanto l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a disporre la revisione delle posizioni individuali degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione tecnica, la cui nomina, avvenuta senza concorso ai sensi dell'articolo 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sia stata proposta per l'annullamento a norma del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 687, ed a provvedere alla conferma in ruolo di quelli di essi che, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, siano riconosciuti dotati della preparazione e della capacità necessaria per ricoprire le cattedre per cui la nomina fu disposta.

(È approvato).

ART. 2.

Agli effetti giuridici ed economici la conferma in ruolo del personale di cui al precedente articolo decorrerà dalla data della entrata in vigore del citato decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 687, e la carriera degli insegnanti confermati sarà ricostruita in conformità di quella che essi avrebbero percorsa se la nomina non fosse stata proposta per l'annullamento.

(È approvato).

ART. 3.

Agli insegnanti non confermati nei ruoli statali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 687.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Morelli ed altri: Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo per le scuole elementari. (3226); e del deputato Zagari: Revisione della carriera del personale di vigilanza della scuola elementare. (2947).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Morelli ed altri: « Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo per le scuole elementari », e della proposta di legge di iniziativa del deputato Zagari: « Revisione della carriera del personale di vigilanza della scuola elementare ».

Le due proposte di legge riguardano la stessa materia e pertanto saranno esaminate congiuntamente.

La IV Commissione ha espresso parere favorevole subordinato ad alcune modifiche di cui darà conto il relatore. Sulla proposta Zagari era stato chiesto anche il parere della I Commissione che ha lasciato trascorrere i termini di tempo senza esprimerlo.

L'onorevole Mondolfo, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MONDOLFO, Relatore. Si tratta di due proposte di legge le quali vertono sullo stesso argomento. Mi permetto anzi di esprimere un mio parere: che, per mantenere un certo buon costume parlamentare, sarebbe desiderabile che, quando vi è una proposta di legge presentata già da parecchi mesi, non se ne presentasse successivamente un'altra sullo stesso argomento, la quale ripete in parte le stesse disposizioni con le medesime parole. Sarebbe stato molto più acconcio incaricare qualche collega della Commissione di presentare eventualmente degli emendamenti in occasione della discussione della proposta di legge già esistente.

Le due proposte di legge sono motivate dal fatto che per le nuove concessioni giustamente fatte a beneficio degli insegnanti elementari,

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

si è venuto a costituire un ordine di cose che il decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, aveva cercato di eliminare.

Prima di tale decreto, esisteva questa situazione di fatto — la quale in certe occasioni riusciva abbastanza strana e incongrua, e certamente non confacente a tutti i criteri ispiratori del nostro ordinamento amministrativo — che, partendo i direttori didattici dal grado X e arrivando fino al grado IX, mentre c'erano maestri nel grado IX, poteva avvenire in certi casi che i direttori didattici del grado X si trovassero in un grado inferiore a quello dei maestri elementari loro dipendenti. Il decreto legislativo 25 febbraio 1948 aveva eliminato questa che possiamo ritenere una assurdità rispetto al nostro ordinamento gerarchico, stabilendo che i direttori didattici entrassero nel IX grado alla loro prima nomina e passassero successivamente al grado VIII. Però, siccome recentemente sono state migliorate le condizioni dei maestri elementari, la cui carriera non ha più compimento al grado IX, ma al grado VIII, può ancora sussistere il caso di un direttore didattico al grado IX che si trovi in condizione d'inferiorità di trattamento rispetto al maestro che è suo dipendente, il quale abbia già raggiunto il grado VIII.

Per questa ragione il progetto di legge Zagari e successivamente quello degli onorevoli Morelli ed altri, propongono che la carriera dei direttori didattici si svolga tra il grado VIII e il grado VII, nel senso che in seguito a prima nomina essi siano iscritti al grado VIII e, superato il periodo di prova, passino al grado VII. Così si viene ad eliminare un inconveniente che contrasta con tutti i criteri direttivi del nostro ordinamento gerarchico.

In conseguenza di ciò, siccome il grado di ispettore scolastico rappresenta un ulteriore svolgimento della carriera del direttore didattico, per gli ispettori scolastici si propone l'iscrizione al grado VI anziché al grado VII, cui essi attualmente appartengono.

Per quel che riguarda la spesa, la relazione che è preposta alla proposta di legge dei colleghi Morelli e altri, prevede 250 milioni, che sembrano un po' esagerati, perché con gli attuali posti coperti di direttore e di ispettore didattico si verrebbe a raggiungere un massimo di 171 milioni; comunque, essendo stato già dato dalla IV Commissione parere favorevole per la previsione di 250 milioni, siamo più che ampiamente coperti da questo parere di fronte ad una minor previsione di spesa, fatta in base a precisi calcoli.

Ritengo, perciò, che possiamo approvare senz'altro i concetti ispiratori delle due proposte di legge. Avrei però da fare un'osservazione rispetto alla proposta di legge Morelli, la quale all'articolo 2 stabilisce la detrazione di un anno. Nella relazione non è spiegato il motivo di questa clausola, che a me sembra inutile, non essendoci necessità di diminuire l'onere finanziario, dal momento che è stata data autorizzazione anche per una spesa che è effettivamente superiore a quella necessaria.

Io propongo che siano approvati tutti e due i progetti di legge, dando incarico ad un Comitato di compiere l'opera di coordinamento.

Debbo aggiungere solo questo: che la IV Commissione ha espresso parere favorevole sui due provvedimenti a condizione però che sia adottato l'articolo 1 della proposta di legge Morelli ed altri, in quanto, delimitando il numero dei direttori didattici e degli ispettori di ruolo, precisa anche l'onere finanziario; e che sia altresì eliminato l'articolo 3 della medesima proposta di legge, corrispondente all'articolo 5 della proposta Zagari e riguardante gli ispettori centrali di cui si propone il passaggio al grado V.

Con l'accettazione dei suggerimenti della IV Commissione, propongo l'approvazione dei due progetti di legge, salvo il coordinamento.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la paternità della proposta di legge, debbo far presente che evidentemente nel momento stesso in cui, esaminando congiuntamente le due proposte di legge, si vengono a fondere in pratica le due iniziative, la proposta apparterrà sia all'onorevole Morelli sia all'onorevole Zagari. Sarà quindi proposta Morelli-Zagari o Zagari-Morelli.

Non possiamo però evidentemente approvare, come propone il relatore, entrambi i provvedimenti, perché noi abbiamo facoltà di approvarne uno. Possiamo prendere un articolo di una proposta e uno dell'altra, ma di qui non può uscire l'approvazione di due provvedimenti sulla stessa materia.

MONDOLFO, Relatore. Propongo allora che sia approvato l'articolo 1 del progetto di legge Morelli e gli altri articoli del progetto di legge Zagari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Le proposte che stiamo esaminando sono state precedute dai dibattiti che si sono svolti anche in Assemblea e dagli ordini del giorno che sono stati approvati. Noi teniamo fissi questi punti. Primo: se gli insegnanti

giungono nel gruppo *B* al grado IX e poi al grado VIII, è evidente che i direttori debbono passare dal grado VIII al grado VII. Ed è evidente che gli ispettori a loro volta debbono passare dal VII al VI. Gli ispettori centrali, poi, è chiaro che dovranno passare al grado V; e, non essendoci il grado V nel gruppo *B*, dovranno cambiare anche di gruppo. A questo riguardo la IV Commissione non ha visto le cose esattamente. E non è detto che si debba accettare il suo parere, senza per lo meno dire che è sbagliato. Purtroppo, dobbiamo per forza accettare quella condizione posta dalla IV Commissione, altrimenti non possiamo andare avanti; ma non è detto che sia giusta.

Secondo punto: la IV Commissione vuole che noi restiamo sulla proposta di legge Morelli, che stabilisce con precisione, all'articolo 1, il numero dei posti di organico. Io dico che, nell'attuale momento di sviluppo della scuola, questo problema dovrebbe essere studiato più a fondo e per ora non dovremmo pronunciarsi in proposito. Evidentemente, la Commissione finanze e tesoro ha visto che questo articolo 1 della proposta Morelli stabilisce un numero di posti piuttosto basso; quindi, guardando alla spesa, ci propone di accettarlo. Io non sono favorevole, ma non possiamo fare diversamente. Se potessimo approvare anche le disposizioni relative agli ispettori centrali, noi ordineremmo tutta la carriera, dai maestri sino agli ispettori centrali: nel gruppo *B* maestri, direttori e ispettori, nel gruppo *A* gli ispettori centrali. E avremmo così una sistemazione organica. In tal caso andrebbe bene il titolo della proposta di legge Morelli: « Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo per le scuole elementari ». Se, invece, per il parere della IV Commissione, siamo costretti a non tener conto dell'articolo 3 della proposta Morelli e 5 della proposta Zagari — ed è ingiusto non tenerne conto, perché gli ispettori centrali si muoveranno e in seguito si dovrà prendere questo provvedimento che è necessario — allora è meglio il titolo della proposta Zagari: « Revisione della carriera del personale di vigilanza della scuola elementare ».

Inoltre, mentre la proposta Morelli è articolata minuziosamente, ma non considera lo sviluppo di carriera dei vincitori dei concorsi, la proposta Zagari tiene conto anche di questo. E allora, per quanto riguarda la paternità, chiamiamola pure proposta di legge Morelli-Zagari; però, secondo me, nella formulazione degli articoli si tenga presente che il testo della proposta Zagari è più adeguato. Quindi,

se spettasse a me la decisione, io adotterei il titolo della proposta Morelli e terrei conto di tutti gli articoli della proposta Zagari, senza adottare l'articolo 1 della proposta Morelli e senza eliminare l'articolo 5 della proposta Zagari. Non potendosi seguire questo criterio, adottiamo il titolo del progetto Zagari, teniamo pure conto del primo articolo del progetto Morelli, eliminando l'articolo 3 (Morelli) o 5 (Zagari) e accettiamo tutti gli altri articoli della proposta Zagari.

BERTOLA. Debbo confessare che queste due proposte non mi convincono, sia per le argomentazioni portate a sostegno, sia per motivi di ordine di giustizia distributiva, rispetto al complesso del personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

L'argomento portato sia dall'onorevole Zagari che dall'onorevole Morelli è precisamente questo: siccome lo sviluppo della carriera degli insegnanti elementari si è esteso sino al grado VIII, dato che i direttori didattici hanno una funzione direttiva superiore, dobbiamo far cominciare la carriera dei direttori didattici al grado VIII, altrimenti potrebbe darsi il caso che un direttore didattico avesse un grado inferiore pur avendo funzioni superiori. È questo un principio molto discutibile. Esaminando lo sviluppo della carriera nei vari Ministeri e nello stesso Ministero della pubblica istruzione, potrei dimostrare che questo può accadere. Vediamo, per esempio, presidi e provveditori di pari grado, pur avendo indubbiamente i provveditori una funzione superiore a quella dei presidi. Il fatto è che i gradi si muovono in campi diversi. Perciò non vedo come questa argomentazione, sulla quale soltanto mi pare che poggino le due proposte di legge, possa aver valore se non usciamo da questo piccolo ambito e non la estendiamo anche ad altri settori. In altre parole, se noi accettiamo queste due proposte di legge in base a questo principio giustificativo, questo stesso principio dovremmo poi applicarlo, per ragioni di giustizia, anche in altri campi.

In secondo luogo, io non posso dimenticare che un professore di scuola media superiore, di liceo, incomincia la sua carriera col grado X, sia pure di gruppo *A*, mentre i direttori didattici la comincerebbero col grado VIII, il che mi sembra una evidente ingiustizia; senza poi considerare gli ispettori centrali che addirittura si vorrebbe passassero al gruppo *A*.

PARENTE. Ma il direttore didattico può diventare tale solo dopo sei anni di insegnamento.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

BERTOLA. Pur avendo tutte le intenzioni di aiutare la carriera dei direttori didattici, dobbiamo tener presente, almeno nell'ambito del nostro Ministero, le conseguenze poco simpatiche di questo provvedimento, che il giorno in cui fosse approvato, solleverebbe certamente le proteste dei professori. E vorrei dire fin da ora che avrebbero ragione.

RESCIGNO. Le argomentazioni portate dall'onorevole Bertola non mi sembra che abbiano eccessivo fondamento, perché i professori di scuola secondaria, per esempio, non hanno motivo di lamentarsi, e d'altra parte l'analogia che egli ha voluto fare tra il direttore didattico e l'insegnante di liceo che inizia la carriera al grado X, andrebbe invece fatta tra il direttore didattico e il preside di scuola secondaria.

Il fondamento delle due proposte di legge è questo: avendo gli insegnanti ottenuto di raggiungere al termine della loro carriera il grado VIII, si debbono portare di conseguenza al grado VII i direttori didattici, i quali esercitano effettivamente una funzione delicatissima e meritano ogni incoraggiamento per il lavoro che fanno. Consideriamo che molte volte essi hanno un circolo didattico vastissimo, con paesi inaccessibili; anzi, dovremmo fornire a questi direttori anche una macchina per permettere loro di recarsi nei vari centri scolastici. Quindi, il fondamento delle due proposte di legge è giusto. Né deve impressionare il fatto che ad un certo momento il maestro e il direttore possono avere lo stesso grado, il primo al termine della carriera, l'altro all'inizio. Non vedo in questo nulla di anormale, di contraddittorio. Dobbiamo considerare che per il maestro l'VIII grado è il termine oltre il quale non può andare, mentre il direttore didattico raggiunge, come termine finale, il VII grado.

Non sono invece d'accordo con l'onorevole Lozza riguardo agli ispettori centrali. Dice l'onorevole Lozza che se vogliamo fare il ruolo gerarchico completo, dai maestri bisogna arrivare agli ispettori centrali; e poiché gli ispettori centrali sono al di sopra di tutti, se gli ispettori scolastici circoscrizionali raggiungono il VI grado, gli ispettori centrali debbono arrivare al V. Questo si potrebbe forse ritenere equo...

LOZZA. Ma poiché il V grado non c'è nel gruppo B, debbono necessariamente passare al gruppo A.

RESCIGNO. A me pare che la cosa diventi ingiusta proprio nel passaggio di gruppo. Non posso ammettere che senza la laurea si passi dal gruppo B al gruppo A.

LOZZA. Ma si tratta di sanare una situazione.

PRESIDENTE. La questione è superata dal parere contrario della IV Commissione.

RESCIGNO. Concedere il passaggio al gruppo A mi sembra eccessivo, sia che si voglia concederlo a quelli che verranno, sia a quelli che già sono in carica.

EBNER. Desidero chiedere un chiarimento al Ministro circa il numero di posti fissati dall'articolo 1 della proposta di legge Morelli, la quale prevede 281 posti per ispettori scolastici e 2121 posti per direttori didattici, in base al numero dei posti fissati dal decreto interministeriale del 27 luglio 1950. Se non erro, le direzioni didattiche e i posti di ispettore scolastico per le scuole di lingua tedesca della mia provincia, sono stati istituiti solo con decorrenza 1° ottobre 1950. Ora, avendo la IV Commissione vincolato il proprio parere a questo numero di posti di organico, vorrei sapere se in questo numero sono compresi anche questi posti di direttori didattici e di ispettori, o se di essi non si è tenuto conto, in quanto i posti qui contemplati sono stati fissati in base al decreto interministeriale 27 luglio 1950. Se non fossero inclusi, preghe- rei di aggiungerli.

CESSI. Il problema che è stato sollevato circa il grado maggiore o minore non credo abbia molta importanza, perché altra è la funzione, altro il grado gerarchico. Noi abbiamo molti casi di persone che hanno un grado inferiore e una funzione superiore.

Il problema fondamentale secondo me è questo: che, avendo migliorato la carriera dei maestri, se non miglioriamo contemporaneamente la carriera dei direttori didattici, dato che questa rappresenta uno sviluppo della carriera dei maestri, non diamo la possibilità di un ulteriore sviluppo alla carriera degli insegnanti elementari, e quindi praticamente veniamo a togliere qualunque beneficio. È quindi necessario portare al grado superiore, sia i direttori didattici, sia gli ispettori scolastici, in modo che questa carriera — che è il compimento della carriera di maestro — rappresenta un effettivo miglioramento come era nell'ordinamento precedente.

Quindi, non si tratta che di un puro e semplice miglioramento di carriera, indipendentemente da qualunque altra considerazione, per cui io sono favorevole, perché sono due questioni concatenate.

PARENTE. Vorrei, a questo proposito, chiarire un poco la questione, che non mi pare sia stata sufficientemente chiarita.

Dobbiamo considerare che non esiste, a sé stante, una carriera di direttore didattico. Il direttore didattico non è che un maestro promosso, che deve essere nell'Amministrazione già da un determinato numero di anni. Non si può concorrere direttamente per il posto di direttore didattico. Bisogna avere, ripeto, un determinato numero di anni di servizio, oltre a un titolo che però non è assolutamente necessario (ecco dove si complica il problema). Infatti, avendo il titolo, si può partecipare al concorso dopo sei anni di servizio effettivo; non avendolo, si può partecipare al concorso dopo dodici anni di servizio effettivo. Quindi, il problema va visto sotto un aspetto diverso. Non si può parlare di inizio di carriera, ma di sviluppo di carriera. Prova ne sia che in sede di concorso per direttori didattici si stabilisce proporzionalmente il numero dei posti per gli insegnanti diplomati e quello per gli insegnanti non diplomati. Il problema, quindi, sorge dal punto di vista della carriera: attualmente, ci troviamo davanti a questa contraddizione: che un insegnante promosso direttore didattico, non ha quello sviluppo di carriera che dovrebbe avere per effetto della promozione. Vorrei che il problema si chiarisse in questo senso. La carriera si svolge nel gruppo B, nel quale non si va oltre il grado VI, e questo vincolo esiste non solo per il Ministero della pubblica istruzione, ma per tutte le Amministrazioni dello Stato. Però, non è vera l'affermazione dell'onorevole Rescigno che per fare il direttore didattico e successivamente l'ispettore scolastico non si deve avere la laurea, specificatamente la laurea in pedagogia. Infatti, la maggior parte di questo personale, circa l'82 per cento, ha la laurea.

RESCIGNO. Non ho mai detto questo.

PARENTE. Allora ci verremmo a trovare praticamente di fronte a persone che hanno il titolo per passare nel gruppo A.

In ogni modo, pur lasciando da parte quest'ultima questione, il progetto di legge merita la nostra approvazione per la rivalutazione che fa dell'insegnante promosso direttore in seguito a regolare concorso: è giusto infatti che egli si veda iscritto al grado almeno corrispondente all'ultimo grado della carriera di insegnante. Così come è giusto che il direttore promosso ispettore vada ad occupare il grado superiore all'ultimo grado della carriera di direttore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MONDOLFO, *Relatore*. Mi pare che le obiezioni mosse dall'onorevole Bertola siano

state sufficientemente confutate dall'onorevole Rescigno, e dall'onorevole Parente.

Quanto al chiarimento chiesto dal collega Ebner, il Ministro potrà dare una risposta più esauriente. Comunque, ritengo che ci sia un sufficiente margine rispetto ai posti che sono oggi effettivamente coperti, poiché il numero di 281 supera di oltre 50 il numero dei posti di ispettore attualmente coperti, e quello di 2121 supera di oltre mille il numero dei posti di direttore didattico attualmente coperti. Quindi, i dubbi sollevati dall'onorevole Ebner possono essere eliminati.

Poiché il Presidente mi ha avvertito che l'idea di un coordinamento tra le due proposte di legge, entrambe approvate, non è attuabile, io propongo, come ho già detto, di adottare l'articolo 1 Morelli che corrisponde agli articoli 1, 2 e 3 Zagari, e gli articoli 4, 6 e 7 Zagari. L'articolo 5 Zagari, corrispondente all'articolo 3 Morelli, deve essere soppresso secondo la richiesta della IV Commissione. Per il titolo, trovo giusto quanto ha proposto l'onorevole Lozza, di adottare cioè quello della proposta Zagari.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Esaminiamo uno per uno gli articoli. La preferenza per l'articolo 1 Morelli è dettata da considerazioni obiettive; poiché si tratta di modificare l'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 1948, il quale stabiliva un certo ruolo che ora viene modificato, sia pure di poco, è bene adottare una formulazione che ricalchi quella del suddetto articolo.

Ora, il progetto Morelli ha tenuto presente questa esigenza di tecnica legislativa, attenendosi il più possibile al vecchio testo. Sostanzialmente le due proposte di legge sono uguali, ma attraverso qualche modifica di forma potremmo trovarci esposti a delle sorprese di interpretazione. Per cautela, quindi, è bene seguire l'articolo 1 del vecchio testo modificandolo in conformità con la nuova graduatoria.

Quanto alla preoccupazione dell'onorevole Ebner, questa non ha fondamento, perché i direttori didattici delle scuole in lingua tedesca sono regolati con una norma a parte, successiva al decreto del 1948 che stiamo modificando. È bene attenerci alla formulazione del decreto del 1948 anche per questo motivo, per non creare, cioè, confusione con i direttori e gli ispettori delle scuole in lingua tedesca, istituiti nel 1950, che si potrebbero ritenere assorbiti, mentre non lo sono. Ritengo, pertanto, la formulazione dell'articolo 1 Morelli preferibile ai primi tre articoli della proposta Zagari.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

Quanto agli altri articoli, sostanzialmente vi è la sola differenza del modo in cui vengono collocati nel grado VII i direttori didattici. La vecchia legge, che conteneva già una promozione in quanto i direttori didattici che prima erano nel grado IX passavano, in seguito ad essa, nel grado VIII, stabiliva che essi, passando dal grado IX all'VIII, conservassero l'anzianità del grado IX, con la detrazione però di quattro anni. Nel progetto Morelli si parla della detrazione di un anno. Nel progetto Zagari non si accenna affatto a ciò. Se volessimo essere logici, noi ora dovremmo stabilire la detrazione di tre anni corrispondenti al periodo di prova — non di un anno, come propone Morelli, né di quattro come stabiliva il decreto del 1948 — per riassorbire il periodo di prova. Si tratta di una detrazione che tutti i nuovi promossi subiscono. A me, ripeto, sembrerebbe che la detrazione dovesse essere di tre anni. Comunque, una certa detrazione è necessaria, perché altrimenti i direttori didattici passano al grado superiore senza che venga detratto il periodo di prova che debbono subire.

Quanto agli articoli 5 Zagari e 3 Morelli che riguardano gli ispettori centrali, la questione di merito non si può nemmeno discutere, perché c'è un parere vincolante della IV Commissione. L'affronteremo in seguito con un provvedimento a parte.

Detto questo, ho ammesso anche che il provvedimento è da approvare. Del resto non faccio che ripetere quello che ho già detto in Assembla, allorché fu svolta la proposta Morelli. È un provvedimento per il quale abbiamo tutti lavorato. Il riordinamento che si fa con esso è giusto.

È vero che sarebbe desiderabile riprendere in esame la carriera di tutti gli insegnanti, e alcune osservazioni dell'onorevole Bertola mi trovano consenziente. Ma non possiamo fare tutto questo lavoro adesso. Ora si tratta di regolare uno dei tre rami della carriera, quello degli insegnanti elementari, dato che direttori didattici ed ispettori scolastici rappresentano lo svolgimento della carriera degli insegnanti elementari. Il nuovo Parlamento affronterà la questione delle altre due categorie. Ma non ne parliamo ora, altrimenti, per voler fare il meglio, non faremmo neppure il buono. Sono anche d'accordo che questo provvedimento sia una spinta per gli ulteriori gradi. Ma di questo si occuperà la nuova legislatura. Noi ora approviamo questo riordinamento in un grande settore, quello della scuola elementare, ed attuiamo questo principio di giustizia.

LOZZA. Penso che dovremmo tutti insieme ricordare il contributo dato al problema dall'onorevole Pavan, nostro collega di Commissione, purtroppo immaturamente scomparso. Egli si era interessato della questione in Aula, con ordini del giorno. E noi oggi portiamo a compimento l'opera che Pavan aveva iniziato.

Desidero anche rilevare che è giusta l'osservazione fatta dall'onorevole Ebner. La Costituzione però ci fa obbligo, ogni volta che ricordiamo le minoranze, di tener conto anche dei direttori e degli ispettori delle scuole in lingua slovena della provincia di Gorizia.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Questi sono compresi nel progetto di legge in esame, perché la legge speciale che istituisce un ruolo a parte riguarda solo l'Alto Adige.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Riguardo al titolo della legge, non mi pare che ci siano contrasti per l'adozione del titolo Zagari: « Revisione della carriera del personale di vigilanza della scuola elementare ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore propone di adottare l'articolo 1 della proposta Morelli. Ne do lettura:

« Il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari, stabilito col decreto-legge 25 febbraio 1948, n. 264, è modificato come appresso, in base al numero dei posti fissati dal decreto interministeriale 27 luglio 1950, in applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555:

Grado	Qualifica	Posti
VI	Ispettori scolastici . . .	N. 281
VII-VIII	Direttori didattici . . .	» 2121
		<u>N. 2402</u>

Ai direttori didattici durante il periodo di prova è attribuito lo stipendio massimo del grado VIII.

Superato il periodo di prova sono promossi al grado VII. Gli ispettori scolastici sono iscritti nel ruolo al grado VI.

Al grado di ispettore scolastico sono promossi, per merito comparativo, i direttori didattici di grado VII che abbiano almeno quattro anni di anzianità in questo grado ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

Successivamente, il relatore propone che sia approvato l'articolo 4 della proposta Zagari.

LOZZA. Ritengo che, a questo punto, sia meglio approvare anche l'articolo 2 Morelli, che è coordinato con l'articolo 1 già votato.

MONDOLFO, *Relatore*. Non mi oppongo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2 della proposta Morelli:

« Il personale attualmente inquadrato nel grado VIII ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è collocato nel grado VII secondo l'ordine di anzianità e con l'attribuzione nel nuovo grado degli stipendi in relazione ai periodi di anzianità precedentemente compiuti con la detrazione di un anno.

A detto personale, ai fini della promozione al grado di ispettore scolastico, viene computata l'anzianità di servizio acquisita nei gradi precedenti, compreso il periodo di prova, con la detrazione di un anno.

Il personale attualmente inquadrato nel grado VII ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è collocato nel grado VI secondo l'ordine di anzianità e con l'attribuzione nel grado stesso degli stipendi in relazione ai periodi di anzianità compiuti come ispettori di circoscrizione ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Il relatore propone di far seguire gli articoli 6 e 7 della proposta Zagari.

Do lettura dell'articolo 6 della proposta Zagari, che diventerà articolo 3:

«Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui agli articoli 27 e 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1952-53».

MORO ALDO. Tecnicamente mi pare preferibile l'articolo 4 Morelli, che dice:

« La presente legge avrà effetto a decorrere dal 1° luglio 1952.

Alla spesa risultante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto per l'esercizio finanziario 1952-53 con i normali stanziamenti dei capitoli compresi nelle apposite rubriche dello stato di previsione delle spese del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo ».

Se non altro, sostituiamo nell'articolo 6 Zagari la parola « superiore » a « maggiore ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 Zagari con l'emendamento proposto dall'onorevole Moro.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 7 della proposta Zagari, che diventerà articolo 4:

« La presente legge ha effetto, anche ai fini economici, dal 1° luglio 1952 ».

MORO ALDO. Propongo di sopprimere le parole: « anche ai fini economici ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 con l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Moro.

(*E approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Parri: Modificazioni alla legge 7 febbraio 1951, n. 82, concernente la istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato. (3247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Parri: « Modificazioni alla legge 7 febbraio 1951, n. 82, concernente la istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche ».

La proposta di legge è già stata approvata dalla VI Commissione permanente del Senato.

Prego l'onorevole Ermini di voler sostituire l'onorevole Marchesi nell'ufficio di relatore.

ERMINI, *Relatore*. Si tratta di modificare gli articoli 5 e 7 della legge 7 febbraio 1951, concernente la istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.

La legge 7 febbraio 1951 stabiliva che presidente del Centro nazionale doveva essere il vicepresidente del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche che dura in carica tre anni, e quindi, per applicare la legge, bisognerebbe ogni tre anni mutare il presidente del Centro nazionale, il quale svolge invece un'opera continuativa che si protrae per un lungo spazio di anni. Ciò porterebbe, quindi, un danno al funzionamento del Centro. Si propone, pertanto, che il presidente del Centro non sia più il vicepresidente del Consiglio

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

superiore delle accademie e biblioteche, ma sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Si indica, altresì, come deve essere composto il Comitato direttivo del Centro.

Mi pare si tratti di una modifica da accettare senz'altro, in quanto dà la possibilità al Centro di funzionare regolarmente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« L'articolo 5 della legge 7 febbraio 1951, n. 82, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato direttivo del Centro è composto del Presidente e dei seguenti membri: il direttore generale delle accademie e biblioteche, i direttori delle biblioteche nazionali di Roma, di Firenze, di Milano e di Napoli, un ispettore generale bibliografico e due funzionari di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di grado non inferiore al 7°.

« Il Comitato potrà essere integrato da un esperto della Biblioteca vaticana ».

(È approvato).

ART. 2.

« Il primo comma dell'articolo 7 della medesima legge 7 febbraio 1951, n. 82, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Comitato direttivo di cui al precedente articolo 5 è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Gli altri membri del Comitato stesso sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Scaglia ed altri: Aumento del contributo per il finanziamento dei Centri didattici. (3225).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Scaglia, Bianchini Lau-

ra e Franceschini: « Aumento del contributo per il finanziamento dei Centri didattici ».

La IV Commissione ha espresso parere favorevole, proponendo però una modifica all'articolo 2, di cui darà conto il relatore.

La onorevole Bianchini Laura, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIANCHINI LAURA, Relatore. I Centri didattici nazionali vennero istituiti con legge 30 novembre 1942, n. 1545. Questa istituzione rappresentava la realizzazione di una vecchia aspirazione, quella di creare dei centri che favorissero la sperimentazione didattica e l'aggiornamento della cultura pedagogica e didattica degli insegnanti già entrati nella carriera. In pratica, però, la legge ha avuto scarsa attuazione, perché, essendo allora periodo di guerra, furono istituiti solo due di questi centri: il Centro didattico nazionale di Firenze, dedicato particolarmente alla cinematografia educativa, alle biblioteche scolastiche e alla letteratura infantile; e il Centro didattico nazionale per la scuola materna, che ha sede a Brescia. Ora, questi Centri didattici già esistenti dovrebbero ampliare e completare il loro lavoro; inoltre, dovrebbero essere istituiti altri centri: uno per la scuola elementare, ed uno per la scuola, diciamo, post-elementare, la scuola dell'obbligo. La scuola della prima adolescenza, oggi come oggi, non trova una preparazione didattica né negli insegnanti elementari né in quelli della scuola media che sono preparati per altri scopi e fini, e non hanno quella preparazione didattica che si esige invece per questa scuola. Effettivamente non si comprende perché gli insegnanti della scuola media non debbano conoscere assolutamente nulla di didattica, di metodo educativo, del modo di trasmettere la cultura. Salvo rarissime eccezioni, essi si preoccupano molto di quello che debbono insegnare, hanno cioè una preparazione particolarmente culturale; ma non hanno nessuna preparazione — né la trovano nelle università — per quello che si riferisce al modo di insegnare. E non è detto che mettersi in cattedra e parlare sia fare scuola, nel senso completo di questa parola.

Ora questi Centri didattici sono nati bene quanto alle intenzioni, ma sono nati male quanto al tempo ed in un modo addirittura catastrofico quanto al sovvenzionamento. Io ho visto quello che ha tentato di fare il Centro didattico nazionale di Brescia che è diretto da persone che, nella attuale situazione di studi pedagogici in Italia, sono i migliori rappresentanti nel campo dell'educazione infantile. Nonostante ciò, il Centro non ha perso

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

nale, non ha ambienti, perché è il comune di Brescia che deve fornirli; eppure deve avere una scuola materna sperimentale, la quale è solo ed esclusivamente frutto dell'iniziativa bresciana; deve fare dei corsi — i quali vengono svolti da personale di altissima competenza — per l'aggiornamento degli insegnanti della scuola materna. E per fare tutto questo, deve ricorrere ancora all'iniziativa privata. C'è da domandarsi se è possibile che un Centro didattico nazionale, che dovrebbe essere strumento di sperimentazione al servizio degli studiosi che si occupano di questa materia, non abbia nessuno di quegli strumenti di cui deve servirsi a sua volta per raggiungere lo scopo che si prefigge.

Io conosco questi due Centri didattici, e so con quale amore le persone preposte ad essi cercano di lavorare; ma so anche che esse si trovano di fronte ad una assoluta mancanza di fondi. Per questo la proposta di legge chiede di elevare a 34 milioni, nell'esercizio 1952-1953, il contributo per questi Centri didattici. Essi rappresentano la realizzazione di un grande sogno di Lombardo Radice, ed in fondo noi abbiamo tutti, in certo modo, ereditato questa passione della sperimentazione nel campo educativo che è stata suscitata da questo grande maestro.

Dal momento che è stata trovata la copertura dei 25 milioni per l'anno in corso, e la Commissione finanze e tesoro indica anche la copertura per il bilancio prossimo, mi pare che non ci sia da far altro che accettare la proposta di legge, con l'emendamento proposto dalla IV Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il contributo per il finanziamento dei Centri didattici istituiti con la legge 30 novembre 1942, n. 1545, è elevato, a decorrere dall'esercizio 1952-53, a lire trentaquattro milioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Alla maggiore spesa di lire venticinque milioni si farà fronte con una corrispondente riduzione del capitolo n. 149 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1952-53 ».

Il relatore, accogliendo il suggerimento della IV Commissione, propone di sostituirlo con il seguente:

« La maggiore spesa di lire venticinque milioni annui, derivante dalla presente legge, verrà fronteggiata mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 149 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1952-53 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi? »

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del relatore.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione di una sezione specializzata per il commercio con l'estero, presso gli Istituti tecnici commerciali « Armando Diaz » di Napoli, « Duca degli Abruzzi » di Roma e « Carlo Piaggio » di Viareggio. (2172).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una sezione specializzata per il commercio con l'estero presso gli Istituti tecnici commerciali " Armando Diaz ", di Napoli, " Duca degli Abruzzi ", di Roma e " Carlo Piaggio ", di Viareggio ».

Nella seduta del 12 ottobre 1951, nella quale iniziammo la discussione del disegno di legge, il relatore, onorevole Aldo Moro, prospettò l'opportunità di una diversa formulazione del provvedimento. Per tale motivo rinviavamo la discussione.

MORO ALDO, Relatore. Il disegno di legge, in sostanza, vuole sanzionare alcuni corsi speciali che sono stati tenuti a titolo sperimentale presso questi istituti tecnici.

Osservai l'altra volta che nel disegno di legge vi sono due parti: il riconoscimento di queste sezioni specializzate già istituite a titolo sperimentale, e l'accenno ad una nuova disciplina generale degli istituti tecnici; infatti nel secondo comma dell'articolo 1 è detto che sezioni dello stesso tipo potranno essere istituite anche presso altri istituti. Appunto la commistione di questi elementi faceva sorgere delle difficoltà per l'approvazione della legge in questa formulazione. Mi pare che noi ci troviamo di fronte a questa alternativa:

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

o semplicemente ci limitiamo a mantenere in vita le sezioni specializzate già esistenti nei tre istituti, riservandoci di vedere in futuro, sulla base dei risultati conseguiti, se sia il caso di applicare più largamente questa specializzazione; oppure affrontiamo il problema degli istituti tecnici sotto questo profilo ed autorizziamo il Ministro ad istituire nuove sezioni. Era questo il dubbio che era sorto l'altra volta. La seconda alternativa evidentemente richiede un notevole studio. L'altra volta rinviavamo anche perché, essendo in attesa della riforma, non ci parve opportuno procedere all'approvazione del disegno di legge sulla base di una esperienza particolare, mentre si poteva rivedere la questione nel suo complesso.

Io penso che oggi si potrebbe semplicemente sanzionare quello che è stato fatto a titolo sperimentale, limitatamente ai tre istituti, senza far cenno ad altre sezioni specializzate che dovrebbero essere stabilite presso gli istituti tecnici. Si dovrebbe, quindi, togliere il secondo comma dell'articolo 1, e di conseguenza la possibilità di estendere queste sezioni specializzate, salvo vedere in seguito se sarà opportuno farlo. Quanto all'articolo 6, il quale dice che l'istituzione di queste sezioni ha effetto dal 1946-47, quando effettivamente esse furono istituite, si potrebbe trovare una formula più felice. Forse sarebbe opportuno inserire questa disposizione nell'articolo 1 che dovrebbe suonare così:

« È riconosciuta la sezione specializzata per il commercio estero, già funzionante a titolo sperimentale dal 1946-47, presso gli istituti tecnici commerciali " Armando Diaz " di Napoli, " Duca degli Abruzzi " di Roma e " Carlo Piaggio " di Viareggio ».

Per il resto lascerei il disegno di legge come è. In tal modo il provvedimento verrebbe limitato ad un obiettivo particolare, e quindi non dovrebbe suscitare difficoltà. Altrimenti dovremmo affrontare il più largo problema delle specializzazioni negli istituti tecnici, che forse ci porterebbe troppo lontano.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Sono d'accordo sulle proposte fatte dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

« Negli istituti tecnici commerciali " Armando Diaz " di Napoli, " Duca degli

Abruzzi " di Roma e " Carlo Piaggio " di Viareggio è istituita una sezione specializzata per il commercio estero.

La sezione specializzata suddetta potrà essere istituita anche presso altri istituti ».

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

« È riconosciuta la sezione specializzata per il commercio estero, già funzionante a titolo sperimentale dal 1946-47, negli istituti tecnici commerciali " Armando Diaz " di Napoli, " Duca degli Abruzzi " di Roma e " Carlo Piaggio " di Viareggio ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del relatore.

(È approvato).

ART. 2.

L'ordinamento, il funzionamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni e gli organici saranno indicati nel regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi delle vigenti disposizioni, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli del tesoro e del commercio con l'estero.

Gli orari ed i programmi saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 3.

Al termine del corso gli alunni che supereranno gli esami di abilitazione tecnica conseguiranno il titolo di « ragioniere e perito commerciale e perito specializzato per il commercio estero », che avrà lo stesso valore legale del normale diploma di ragioniere e perito commerciale.

Agli esami di abilitazione tecnica di cui sopra non sono ammessi candidati provenienti da scuola privata o paterna.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 4.

Gli istituti indicati nell'articolo 1 provvederanno alla maggiore spesa derivante dalla istituzione della sezione specializzata per il

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953 °

commercio estero, con propri mezzi di bilancio, esclusa ogni contribuzione straordinaria da parte dell'erario.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

ART. 5.

Alle sezioni specializzate per il commercio estero si applicano tutte le norme vigenti per le sezioni ordinarie dell'istituto tecnico commerciale.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

ART. 6.

L'istituzione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 ha effetto dall'anno scolastico 1946-47.

Il relatore ne propone la soppressione.

Pongo in votazione la soppressione di questo articolo.

(*E approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Moro Aldo: Riordinamento delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili. (3236).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Moro Aldo: « Riordinamento delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili ».

Nella seduta del 13 marzo scorso, l'onorevole Gotelli Angela svolse la sua relazione. Fu poi chiesto un rinvio per poter esaminare più attentamente la proposta.

MALAGUGINI. Poiché sono stato io a chiedere nella seduta precedente un breve rinvio per approfondire meglio la conoscenza della materia, ho il dovere di dichiarare che in coscienza posso sciogliere le riserve che in proposito avevo formulato e che non erano dettate da avversione alla proposta, ma dal desiderio di deliberare a ragion veduta.

Io mi sono preoccupato di interpellare alcuni degli interessati, e di assumere tutte quelle informazioni che valessero a tranquillizzare la mia coscienza di modesto legisla-

tore. Ho colto l'occasione per visitare anche la scuola « Santa Caterina da Siena » di Milano, ed ho constatato che quello che noi stiamo facendo oggi non è altro che la consacrazione ufficiale in una legge di uno stato di fatto che esiste già in via sperimentale. Talché io vedo in questo opuscolo che ho davanti, edito a cura del Ministero della pubblica istruzione, l'orario e i programmi degli insegnamenti per gli istituti tecnici femminili, i quali vengono istituiti proprio con la proposta di legge sottoposta al nostro esame e che quindi prima non esistevano.

C'è qualche osservazione da fare riguardo agli articoli, ma di ciò parleremo quando discuteremo i singoli articoli.

Dico subito che la preoccupazione fondamentale che ci deve indurre ad approvare immediatamente la legge ed a formulare la preghiera che il Senato provveda a sua volta immediatamente alla conferma, è determinata dal fatto che altrimenti, alla fine dell'anno scolastico, le disgraziate alunne che dovessero affrontare gli esami si troverebbero in una situazione delicatissima. Per esempio, le alunne che non abbiano compiuto i 23 anni per quelle che abbiano raggiunto tale età c'è la dispensa da ogni titolo di studio precedente — rischierebbero di non poter fare l'esame perché non hanno sostenuto l'esame di licenza dal terzo corso al quarto, per cui un presidente di commissione rigido potrebbe dire che esse non hanno il diritto di affrontare l'esame di abilitazione alla fine del quinquennio.

In sostanza, si tratta di giudicare attraverso questo progetto di legge, se l'esperimento, che è in corso di attuazione e che si avvia al compimento del quinquennio, è riuscito e merita di essere incoraggiato e consacrato in una disposizione di legge. Le informazioni che ho assunto mi tranquillizzano sotto questo punto e mi inducono a ritirare le osservazioni che avevo formulato e a dare, salvo qualche osservazione sui singoli articoli, la mia approvazione alla proposta di legge.

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. Desidero dire che questo esperimento non fu tentato a capriccio, ma in seguito al congresso tenuto a Firenze sulla istruzione professionale femminile, il quale mise in evidenza i difetti di queste due scuole mal saldate insieme. Fu allora autorizzato il funzionamento di questi istituti tecnici femminili, anche perché, corrispondendo essi ai criteri della riforma della scuola, si creava un tipo di istituto che si allineava con gli altri.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

SEJNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono perfettamente d'accordo sulla proposta presentata dall'onorevole Moro. Preoccupazioni finanziarie non ve ne sono, tanto che su uno schema di disegno di legge analogo, che il Ministero stava preparando, il Ministro del tesoro ci ha dato ieri il suo consenso. Del resto si tratta di dare alle donne un'altra possibilità di utile impiego, ed è bene che esse non vadano sempre al liceo classico o alle magistrali.

RESCIGNO. Desidero un chiarimento. Ci sono degli istituti composti della scuola professionale femminile statale e della annessa scuola di magistero professionale, che è parreggiata. Per questi avviene la trasformazione, o non avviene? Se non avviene, dobbiamo specificare: « scuole di magistero professionale statale ».

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. L'articolo 6 precisa che con successivo decreto del Presidente della Repubblica saranno determinati gli Istituti tecnici femminili derivati dalla trasformazione. Quindi la trasformazione non avviene automaticamente, ma è necessario un decreto del Presidente della Repubblica.

SEJNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vi sono alcune scuole che non sono né statali né riconosciute, e che potranno essere riconosciute.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

Le scuole di magistero professionale per la donna con le annesse scuole professionali femminili, previste ai numeri 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono trasformate in Istituti tecnici femminili, i quali sono disciplinati dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Nulla invece è innovato nei riguardi delle scuole professionali femminili non aggregate a scuole di magistero professionale per la donna.

MALAGUGINI. Desidero un chiarimento dal Ministro. Nel secondo comma si dice: « Nulla invece è innovato nei riguardi delle scuole professionali femminili non aggregate a scuole di magistero professionale per la donna ». Esistono di queste scuole professionali femminili non aggregate?

SEJNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ve ne sono alcune.

MALAGUGINI. E queste restano come sono, una specie di scuola di avviamento.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono una varietà di scuola di avviamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

ART. 2.

Gli Istituti tecnici femminili hanno lo scopo di preparare all'esercizio delle attività tecniche specificamente femminili.

Essi hanno, di regola, un indirizzo generale diretto alla preparazione teorica e pratica necessaria per l'insegnamento dell'economia domestica e dei lavori femminili e possono assumere indirizzi specializzati in relazione a settori della tecnica interessanti le suddette attività ed alle particolari esigenze della vita economica.

MALAGUGINI. Crede il Ministro che la dizione del primo comma, così generica, sia sufficiente?

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. Io sarei dell'avviso di sopprimere l'intero articolo perché il riferimento alla legge 15 giugno 1931 è già sufficiente a determinare il tipo. Sono d'accordo con l'onorevole Malagugini, che con una formula così generica c'è il pericolo di dir troppo o troppo poco.

MALAGUGINI. Il secondo comma dell'articolo però contiene una specificazione che non mi pare superflua, a parte quel « di regola » che guasta un po'. Piuttosto a cosa si riferisce: « interessanti le suddette attività? ».

SEJNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Si riferisce a « settori della tecnica ». Io manterrò il secondo comma.

TESAURO. Io sarei del parere di lasciare anche il primo.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

ART. 3.

Il corso degli studi negli Istituti tecnici femminili ha la durata di un quinquennio.

Nell'indirizzo generale sono impartiti i seguenti insegnamenti: religione, educazione fisica, italiano, storia, geografia, scienze naturali, chimica, merceologia, pedagogia, storia dell'arte, lingua straniera, disegno, matematica, contabilità, fisica, legislazione so-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

ciale, igiene e puericultura, economia domestica, esercitazioni pratiche.

Le materie di insegnamento teorico e pratico degli indirizzi specializzati sono determinate, a norma dell'articolo 10 del regio decreto 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministero della pubblica istruzione.

Gli orari e programmi di insegnamento dell'indirizzo generale e degli indirizzi specializzati sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

MALAGUGINI. A proposito di questo articolo debbo fare una osservazione di carattere generale, che non vale solo per questa legge.

Richiamo l'attenzione dei colleghi sui due ultimi comma dell'articolo. Ora, io non ho delle prevenzioni particolari in proposito, però a me pare che questo criterio, questo principio generale di affidare un compito tanto delicato come quello di stabilire orari e programmi degli insegnamenti al Ministro della pubblica istruzione e quindi, in definitiva, agli uffici del Ministero, non dia sufficiente garanzia che i principi ai quali la Commissione si ispira possano sempre venire applicati. D'altra parte, non c'è nessuna possibilità di controllo da parte dell'organo legislativo.

PRESIDENTE. È la prassi.

MALAGUGINI. Lo so, e ho già premesso che si trattava di una osservazione che non aveva speciale attinenza a questo articolo e a questa materia, ma era di carattere generale.

Se ci fosse la possibilità, anche senza inserirlo nella legge, che il Ministro nella preparazione di questi programmi e di questi orari sentisse anche il parere di una commissione...

TESAURO. Si fanno fin troppe commissioni.

SEgni, *Ministro della pubblica istruzione*. I programmi sono sempre preparati dal potere esecutivo per ragioni intuitive. Immaginate dove porterebbe una discussione sui programmi che dovesse essere fatta alla Camera.

Quanto alla richiesta dell'onorevole Malagugini, posso dire che ho formato una commissione di competenti per studiare appunto questa materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

ART. 4.

Al termine del quinquennio si sostengono esami di Stato per l'abilitazione professionale alle attività tecniche femminili e si consegue il relativo diploma.

MALAGUGINI. Desidero un chiarimento a proposito di questo articolo. Per questo esame di Stato valgono le disposizioni di carattere generale che sono nell'ordinanza di quest'anno? Su che cosa verte questo esame? Sul programma dell'ultimo anno?

SEgni, *Ministro della pubblica istruzione*. Sì, sul programma di questo corso.

MALAGUGINI. Ho fatto questa domanda perché so che alcune materie, che erano state abbandonate, sono adesso riprese affrettatamente.

SEgni, *Ministro della pubblica istruzione*. Si trattava di una sistemazione provvisoria, nel caso non fosse passata la proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

ART. 5.

I diplomi di abilitazione rilasciati dagli Istituti tecnici femminili hanno pieno valore per l'ammissione alle stesse classi di concorso alle quali dà adito il diploma di abilitazione delle Scuole di magistero professionale per la donna.

Ai diplomi predetti sono, altresì, estesi, in quanto titoli di studio di istituti medi di istruzione di II grado, gli stessi effetti riconosciuti dalle vigenti disposizioni ai titoli di abilitazione rilasciati dagli altri istituti tecnici.

MALAGUGINI. Questo articolo parla delle classi di concorso cui dà adito il diploma di abilitazione della scuola di magistero professionale per la donna. Ora accade che alla fine del quinquennio si dà l'esame o di economia domestica o di lavoro. In generale durante la sessione estiva si dà uno di questi due esami, e nella sessione autunnale si dà l'altro. Solo raramente se ne dà uno solo. Io credo che adesso il diploma dovrà essere di lavoro e di economia, non di lavoro o di economia.

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. È un vero diploma, che può dare adito anche ad altre scuole.

TESAURO. Per la prima parte dell'articolo credo non vi possa essere discussione. Per la seconda parte avrei invece molte perplessità e molti dubbi che desidero sottoporre

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

al Ministro e al relatore. Qui si tratta di estendere a questo diploma tutti gli effetti riconosciuti dalle vigenti disposizioni ai titoli di abilitazione rilasciati dagli altri istituti tecnici. I diplomi degli istituti tecnici danno il diritto di partecipare ai concorsi per cattedre di materie giuridico-economiche. È possibile che si conceda questo diritto anche a queste diplomate?

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. Il diploma rilasciato da questi istituti tecnici femminili diventa un diploma di istituto tecnico, equiparato solo a certi effetti.

TESAURO. Ma il comma dice che ai diplomi predetti sono estesi gli stessi effetti riconosciuti dalle vigenti disposizioni ai titoli di abilitazione rilasciati dagli altri istituti tecnici. Poiché i titoli di abilitazione rilasciati dagli altri istituti tecnici danno diritto, tutti indistintamente, a partecipare ai concorsi per cattedre di materie giuridico-economiche, possiamo dare tale diritto anche a chi viene da queste scuole?

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. I periti agrari possono insegnare queste materie? Teniamo conto che il piano e i programmi di studio hanno la stessa serietà che hanno negli altri istituti. Del resto in questi istituti si insegna anche legislazione sociale.

TESAURO. Il fatto è che il diploma rilasciato dagli istituti tecnici dà diritto di passare alla facoltà di economia e commercio.

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. La cultura impartita in questo quinquennio non è inferiore nel suo complesso a quella impartita dagli altri istituti.

TESAURO. Io penso che vi siano due vie da seguire: o aggiungere l'insegnamento del diritto e dell'economia, oppure non rendere il diploma completamente equipollente.

Io non sono né per l'una né per l'altra soluzione; mi rimetto a quello che la Commissione decide.

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. I programmi di insegnamento di questi istituti tecnici femminili, paragonati a quelli degli istituti tecnici commerciali che sono quelli più culturali, sostanzialmente hanno la stessa serietà e complessità.

TESAURO. Ma non si tratta di serietà. Il fatto è che non si insegnano queste materie.

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. Ripeto che si insegna legislazione sociale.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Anche dal liceo classico si passa all'università senza aver mai studiato diritto. Questa è una vecchia questione pedagogica.

TESAURO. Però al liceo si danno nozioni di economia e commercio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

ART. 6.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, saranno determinati gli Istituti tecnici femminili derivati dalla trasformazione di cui all'articolo 1 della presente legge, il numero dei loro corsi completi e la tabella organica di ciascun Istituto, con l'indicazione degli orari d'obbligo, e sarà, altresì, determinato il contributo dello Stato occorrente per il funzionamento degli istituti stessi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 7.

La spesa complessiva derivante dalla trasformazione prevista dal citato articolo 1 della presente legge non dovrà superare quella che lo Stato sostiene attualmente per il mantenimento delle scuole da trasformare.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 8.

Per quanto non previsto dalla presente legge gli Istituti tecnici femminili sono regolati dalle norme contenute nella legge 15 giugno 1941, n. 889, e successive modificazioni, relative agli Istituti tecnici industriali.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 9.

Gli esami di abilitazione di cui al precedente articolo 4 saranno indetti per la prima volta nella prima sessione di esami immediatamente successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

A tali esami saranno ammesse le alunne che hanno frequentato gli Istituti tecnici femminili già funzionanti a titolo di esperimento.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

ART. 10.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico delle scuole di magistero professionale per la donna, in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, o da nominare in base ai concorsi indetti prima della stessa data per posti di ruolo nelle predette scuole, è inquadrato nei ruoli degli Istituti tecnici femminili, nei posti corrispondenti, in base al giudizio di una apposita Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione.

Il personale insegnante e tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili annesse alle scuole di magistero professionale per la donna, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovansi in servizio nelle scuole predette e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato una adeguata preparazione e una particolare capacità didattica, potrà essere inquadrato nei ruoli degli Istituti tecnici femminili, su proposta motivata del Consiglio di amministrazione di ciascuno di essi e previo parere di una Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale a colloquio su argomenti attinenti al posto da coprire.

Il personale inquadrato nel ruolo degli Istituti tecnici femminili conserva i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Il personale non inquadrato nonché quello di ruoli speciali transitori continua ad appartenere al proprio ruolo restando temporaneamente a prestare servizio negli Istituti tecnici femminili. Esso può, peraltro, essere trasferito nelle scuole professionali femminili isolate o in altri tipi di scuole in cui, per legge, è previsto il passaggio.

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Carignani ed altri: Provvedimenti a favore degli insegnanti di scuole elementari e medie mutilati ed invalidi di guerra. (3185).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Carignani, Giordani, Stuani, Vigorelli, Tanasco, Marazza, Russo Perez, Maglietta, Viola, Colasanto; Ghislan-

di, Carron, Riva, Lupis e Borellini Gina: «Provvedimenti a favore degli insegnanti di scuole elementari e medie mutilati ed invalidi di guerra».

Era stato chiesto il parere della IV Commissione, ma questa ha comunicato che non ha osservazioni da fare.

Il relatore, onorevole Torretta, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TORRETTA, *Relatore*. La relazione scritta dei presentatori, che accompagna la proposta di legge, mi esime dal fare un'ampia illustrazione della proposta medesima. Voglio soltanto rilevare che i motivi, che hanno indotto i proponenti a presentare questa proposta di legge, sono, secondo me, giusti. Si tratta di esaminare la situazione per una categoria di insegnanti mutilati e invalidi di guerra. I provvedimenti di favore che si richiedono sono ben motivati, a mio giudizio. Nella motivazione viene anche fatto cenno a leggi già approvate per altre categorie, per esempio la categoria delle vedove e delle presunte vedove, cioè delle mogli di scomparsi. Il decreto legislativo 16 aprile 1948 dice che le vedove di guerra e le mogli di scomparsi possono essere assunte a domanda, senza concorso, nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, indipendentemente dal possesso del titolo di abilitazione e dal limite massimo di età, purché abbiano tre anni di servizio in una scuola governativa.

Ora, se delle provvidenze sono state formulate per questa categoria, se delle provvidenze sono state formulate anche per i perseguitati politici e razziali, ritengo che da parte nostra si debba provvedere anche per la categoria dei mutilati e invalidi di guerra.

Propongo quindi l'approvazione di questa proposta di legge, salvo a fare qualche osservazione sui singoli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCAGLIA. Io comprendo le ragioni umanitarie e patriottiche che ispirano questa proposta di legge. Però vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla portata del provvedimento, che mi pare sconvolga tutto l'indirizzo seguito dalla Commissione in questi cinque anni. In altri casi, infatti, sono state presentate richieste analoghe e sono state respinte.

C'è stato già un concorso speciale per reduci e abbiamo stabilito una valutazione speciale di titoli per i combattenti, i reduci, ecc. Ritenevamo che con questo fosse chiusa la legislazione speciale di favore. Adesso la pro-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

posta di legge si presenta come una estensione della legge per le vedove dei caduti. Ma la posizione delle vedove è diversa da quella dei mutilati, perché le vedove sono in una condizione speciale, determinata dalla morte dei mariti. Esse potevano aver lasciato l'insegnamento e a un certo momento, trovandosi in una posizione economica radicalmente mutata, potevano essere costrette a utilizzare un titolo che avevano già conseguito.

Il caso dei mutilati è diverso. Ce ne sono alcuni che hanno delle mutilazioni veramente esigue, che non costituiscono in nessun modo menomazione alla possibilità di prepararsi per un concorso, e che con questa proposta di legge verrebbero senz'altro ammessi nei ruoli ordinari.

Non vi è dubbio che abbiamo dei doveri verso questi benemeriti; però non possiamo pagare le benemeritenze a spese degli scolari, che dovrebbero avere degli insegnanti i quali potrebbero non essere preparati.

Se riteniamo che quanto finora è stato fatto verso questa categoria non sia sufficiente, troviamo altre forme per completare i doverosi benefici; ma noi, come Commissione dell'istruzione, faremmo una cosa contraria all'interesse della scuola, se ritenessimo di poter risolvere con eccessiva facilità un problema di questo genere.

È per lo meno necessario un esame, che restringa le concessioni che si vogliono fare con eccessiva larghezza, in modo da creare delle garanzie con un concorso speciale o con l'abilitazione, senza che avvenga una immissione in massa.

LOZZA. Desidero fare qualche osservazione dopo le parole dette dall'onorevole Scaglia. È vero che dobbiamo preoccuparci della situazione della scuola; ma bisogna guardare più a come si sta nella scuola che a come ci si entra. Poiché quello di cui ci occupiamo è un personale che già sta nella scuola e che insegna da anni.

La proposta di legge prevede il passaggio in ruolo, con una certa gradualità, dei già abilitati. Non vi pare che sia una prova sufficiente la abilitazione? Ammette anche il passaggio in ruolo dei laureati e diplomati che abbiano un determinato numero di anni di insegnamento con una certa qualifica. Non può bastare questa garanzia?

Quanto alla condizione di essere più o meno mutilato, secondo me bisogna prendere in blocco tutta la categoria di coloro che sono considerati mutilati, poiché non si può sapere quale sviluppo può avere in seguito sulle condizioni di salute una malattia o una ferita

riportata per causa di guerra. E se domani un mutilato è così fortunato che guarisce, volete andare a togliergli il posto che non togliete alla vedova la quale si rimarita?

Non si può affrontare il problema per categorie, ma deve essere affrontato in blocco, per tutti gli invalidi e per tutti i mutilati.

MORO ALDO. L'onorevole Lozza ha parlato di immissione graduale. Ma nella proposta di legge non è detto.

LOZZA. Si può aggiungere, ma non vorrei che per questo si respingesse il principio.

ERMINI. Noi approvammo la legge, che è stata citata, relativa alle vedove, dopo aver molto riflettuto e discusso e tenuto conto del particolare caso pietoso in cui si trovano le vedove di guerra, nonché dello speciale riguardo che si deve avere a una donna che è rimasta priva dello sposo.

Qui siamo invece in un altro settore. Si può anche tener conto di chi per la guerra ha ricevuto una mutilazione; ma bisogna vedere quale è la mutilazione. Giacché vi può essere un mutilato del dito mignolo della mano sinistra che non ha perduto nessuna capacità lavorativa, e questi non rientra certamente nei casi pietosi.

La proposta di legge è di una tale ampiezza, che non ha nulla a che fare con quella relativa alle vedove. Pensate che già negli incarichi e nelle supplenze gli invalidi vanno avanti a tutti. Ora con la proposta di legge si vorrebbero fare entrare nei ruoli tutti gli insegnanti delle scuole elementari e medie mutilati e invalidi, anche che abbiano avuto un incarico solo di tre o quattro mesi, anche che abbiano 60 anni! Per i laureati dovrebbero bastare tre anni, e con quale qualifica? Quella di buono, neppure di ottimo.

Facciamo pure tutto quello che è possibile per i mutilati, ma non mutiliamo la scuola. Difendiamo la scuola, perché si tratta dell'interesse di centinaia di migliaia di altri italiani. Garantiamoci che ci sia un minimo di preparazione.

MONDOLFO. Non ho nulla di nuovo da dire; ma desidero assumere la mia parte di responsabilità, nel proporre che sia senz'altro sospesa la discussione di questa proposta di legge, alla quale mi dichiaro risolutamente contrario. Ritengo infatti che i debiti che abbiamo verso i mutilati e gli invalidi non debbano essere fatti pagare agli scolari. Dobbiamo difendere la serietà della scuola.

LOZZA. Ma si tratta di persone che sono già nella scuola.

MONDOLFO. Ma in questo modo si collocerebbero nella scuola in modo definitivo.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

SEGNÌ, *Ministro della pubblica istruzione*. La proposta di legge è di una certa gravità e non può essere discussa alla fine della legislatura. Questo problema doveva essere affrontato prima, poiché esso sconvolge veramente tutto l'ordinamento della scuola. Si fonda su criteri che sono completamente nuovi. Io non sono contrario in principio, ma non è un progetto che possiamo discutere così improvvisamente. Per vederne la gravità, basta leggere l'articolo 2, in base al quale i mutilati laureati passerebbero nei ruoli ordinari senza concorso.

Abbiamo fatto una legge per i ruoli transitori, in cui i mutilati hanno già avuto dei vantaggi. Adesso la proposta di legge vorrebbe che tutti gli insegnanti, anche se sono stati supplenti per quindici giorni, passassero nei ruoli ordinari. La parola « insegnante » non ha un significato giuridico preciso, quindi comprende anche gli incaricati, anche i supplenti.

Siamo di fronte ad un problema di fondo, ed io propongo di sentire il parere della I Commissione. Dopo avuto il parere, ne discuteremo. Non nego che vi siano dei principi che possono essere accettati, ma non mi pare in questo momento di poter proseguire la discussione, senza il parere della I Commissione e senza i dati statistici che ci consentano di stabilire quale sarebbe la portata numerica delle immissioni. Abbiamo, indetto, per esempio, un concorso per 800 posti nelle scuole elementari. Se introduciamo tutti i mutilati e invalidi senza concorso, quei posti dove vanno a finire?

Faccio, quindi, una proposta formale di rinvio alla I Commissione per il parere. Tanto più che questa proposta di legge introdurrebbe un principio che potrebbe estendersi anche ad altre categorie. Si tratta quindi di un problema di ordine generale.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può restare stabilito che la discussione della proposta di legge è sospesa per chiedere il parere della I Commissione.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Moro Aldo: Decorrenza dal 75° anno di età del quinquennio della posizione di « fuori ruolo » per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali. (3091).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Moro Aldo: « Decorrenza

del 75° anno di età del quinquennio della posizione di « fuori ruolo » per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali ». Era stato chiesto il parere della I Commissione, ma i termini di tempo sono trascorsi senza che il parere sia pervenuto.

Il relatore, onorevole Ermini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ERMINI, *Relatore*. Il decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238, concedeva ai professori perseguitati per ragioni razziali, e quindi sospesi dall'insegnamento, di recuperare cinque anni di quelli perduti, prorogando il termine di permanenza nei ruoli da 70 a 75 anni.

Successivamente con decreto legislativo dell'ottobre 1947 fu introdotta nella categoria dei professori universitari una particolare situazione di professori cosiddetti fuori ruolo, cioè non tenuti all'insegnamento, ma destinati ad altre forme di attività, come studi o ricerche presso le università, con tutti i diritti economici e con gli altri diritti accademici spettanti ai professori in ruolo.

Con questo decreto legislativo dell'ottobre 1947 si stabiliva perciò che i professori universitari restassero in cattedra fino a 70 anni, che da 70 a 75 anni fossero considerati fuori ruolo e che a 75 anni andassero a riposo.

La proposta di legge presentata dall'onorevole Moro parte da questo concetto: i professori già sospesi per motivi razziali sono tenuti fino a 75 anni a svolgere il regolare loro insegnamento e non hanno successivamente il periodo di cinque anni di « fuori ruolo », che hanno invece gli altri professori i quali hanno potuto regolarmente svolgere tutto il loro insegnamento negli anni precedenti. Sicché, il vantaggio, che si era voluto dare ai professori sospesi per motivi razziali, in realtà non è più un vantaggio vero e proprio, ma diventa, di fronte agli altri e sotto un certo aspetto, uno svantaggio, nel senso che essi sono tenuti a svolgere il loro insegnamento per ricevere quel trattamento economico fino al 75° anno, mentre gli altri non sono tenuti a svolgere il loro insegnamento per avere il medesimo trattamento economico. Cioè, mentre i professori che furono sospesi per motivi razziali debbono insegnare fino a 75 anni, e a 75 anni vanno a riposo, quelli che non furono sospesi per motivi razziali insegnano fino a 70 anni e ottengono lo stesso trattamento fino al 75° anni, quando vanno a riposo. C'è quindi una diversità di trattamento. Dice il proponente che probabilmente la legge del 1947 non si è ricordata che esisteva questa categoria dei professori perseguitati per motivi razziali che avevano avuto una

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

proroga di cinque anni di insegnamento; sicché propone di dare una proroga di « fuori ruolo » per cinque anni anche ai perseguitati razziali, oltre il 75° anno. Questi arriverebbero così a 80 anni, prima di andare a riposo. Il concetto, da un punto di vista logico e umano, si può anche ammettere. Ma sorgono dei dubbi sulla possibilità di attendere ad un qualche proficuo lavoro da parte di professori che hanno superato i 75 anni. Indubbiamente, la questione tocca pochissimi elementi e non viene a sconvolgere la vita universitaria. Pertanto, personalmente, sarei favorevole alla proposta, ma mi rendo conto della gravità della cosa. Conseguentemente mi rimetto alla decisione della Commissione. Cioè, pur essendo benevolo verso coloro che hanno sofferto, invito la Commissione ad esaminare la questione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Il proponente e il relatore hanno esaminato se vi sono anche dei perseguitati politici oltre che perseguitati razziali? Le disposizioni per i perseguitati politici e razziali sono andate sempre insieme.

MORO ALDO. Per i perseguitati razziali ci furono dei provvedimenti di legge per allontanarli dalle cattedre; per i perseguitati politici non ci furono questi provvedimenti.

CARONIA. In via di diritto non potremmo non approvare quello che propone l'onorevole Moro. Ma in via di fatto le cose sono un po' diverse, in quanto dobbiamo domandarci se realmente dopo i 75 anni sia possibile quel rendimento che dobbiamo attenderci da professori che lasciamo ancora in attività, anche se fuori ruolo. A 75 anni, salvo delle eccezioni che confermano la regola, questo rendimento non è più possibile. Non vedo quindi la ragione di concedere una ulteriore proroga di cinque anni.

Mi si dirà che si tratta soltanto di un riconoscimento di stipendio, non di una effettiva funzione da svolgere. Non è vero: anche al professore fuori ruolo è assegnata una funzione, un mandato. Quindi andremmo al di là di quel limite che abbiamo ritenuto massimo per un reale rendimento.

Dobbiamo poi considerare anche un'altra cosa. Per ragione di equità non potremmo non tener conto anche dei perseguitati per ragioni politiche, i quali durante il ventennio sono stati messi in condizione di non poter insegnare o di non potere comunque esplicare il loro mandato.

Quindi, in via principale sono contrario alla proposta di legge; in via subordinata, se

la Commissione credesse di accettare la proposta di legge, proporrei un articolo di questo genere:

« Per i professori che per motivi politici durante il periodo 1922-44 sono stati privati, in seguito a sospensione o trasferimento, della possibilità di insegnare e di esplicare comunque il loro mandato, i limiti di età sono prorogati a 75 anni. Per questi professori si applica anche il disposto dell'articolo 1 della presente legge ».

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Io sono favorevole al progetto Moro; ma, come il relatore, anche io ho delle perplessità circa la sua estensione. Si tratta di professori revocati per ragioni razziali, ma ci sono state delle revocche anche per ragioni politiche, come ad esempio, per coloro che non hanno giurato. Occorrerebbe delimitare bene questi casi di revoca dall'insegnamento per motivi politici.

Quindi, non avrei difficoltà alla estensione del provvedimento anche ai revocati per motivi politici, salvo ad identificare bene i motivi politici in base ai quali è avvenuta la revoca, per non creare una casistica che sarebbe molto complessa.

MORO ALDO. Si potrebbe dare mandato al relatore di esaminare la questione.

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. D'accordo con l'onorevole Caronia e con i proponenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, possiamo rinviare la discussione ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna, ad eccezione della proposta di legge n. 3236 che sarà votata nella prossima seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni e proposte di legge:

Senatore **CARMAGNOLA:** « Revisione delle nomine senza concorso disposte negli istituti e scuole di istruzione tecnica » (3026):

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

« Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza » (2847):

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma » (3027):

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	37
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Istituzione della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali presso l'Università degli studi di Sassari, limitatamente al corso di laurea in scienze biologiche » (3218):

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale storico e bibliografico nazionale » (3240):

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	37
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Aumento da tre ad otto milioni del contributo ordinario annuo a favore dell'Istituto di Studi romani » (2751-B):

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Senatore PARRI: « Modificazioni alla legge 7 febbraio 1951, n. 82, concernente la istituzione del Centro nazionale per il catalogo

unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche » (3247):

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	37
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

ZAGARI, MORELLI ed altri: « Revisione della carriera del personale di vigilanza della scuola elementare » (2947 e 3226):

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

SCAGLIA ed altri: « Aumento del contributo per il finanziamento dei Centri didattici » (3225):

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Istituzione di una sezione specializzata per il commercio con l'estero, presso gli Istituti tecnici commerciali « Armando Diaz » di Napoli, « Duca degli Abruzzi » di Roma e « Carlo Piaggio » di Viareggio » (2172):

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Berti Giuseppe fu Giovanni, Bianchini Laura, Bogoni, Caronia, Cessi, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, D'Este Ida, Di Fausto, Ebner, Ermini, Fabriani, Failla, Giammarco, Giordani, Gotelli Angela, Lazzati, Lizier, Lozza, Malagugini, Marcellino Colombi Nella, Martino Gaetano, Molè Elsa, Mondolfo, Mero Aldo, Natta, Pelosi, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Poletto, Ravera Camilla, Rescigno, Saitis, Scaglia, Tesauero, Tomanlio Vittoria, Torretta, Vetrone.

La seduta termina alle 12,30.